

Codice DB1121

D.D. 7 maggio 2013, n. 390

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Disposizioni riguardanti le domande di pagamento 2013 per la prosecuzione o il prolungamento di impegni relativi alla misura 214 (Pagamenti agroambientali).

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e s.m.i., che ha costituito il Fondo Europeo Agricolo di garanzia (FEAGA) ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013, il quale stabilisce che le risorse finanziarie del FEASR vengano messe a disposizione degli Stati membri nel quadro di Programmi di sviluppo rurale;

considerato in particolare l'art. 39 del regolamento (CE) 1698/2005, relativo a pagamenti agroambientali per impegni che devono oltrepassare le specifiche norme obbligatorie di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009, i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci ed eventuali altre pertinenti norme obbligatorie della legislazione nazionale;

visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e s.m.i., recante disposizioni per l'applicazione del regolamento CE n. 1698/05, in base al quale sono stati predisposti i programmi di sviluppo rurale 2007-2013;

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m.i., che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce alcuni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno del reg. (CE) 73/2009;

visti il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007, e le successive modifiche approvate dalla Commissione Europea:

- con comunicazione della Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;
- con decisione C(2010)1161 del 7 marzo 2010 (revisione "health check" della PAC);
- con decisione C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;
- con decisione C(2012) 9804 del 19 dicembre 2012;

considerati i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari indicati nel PSR e i criteri e le norme di condizionalità, definiti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 88-3598 del 19.03.2012 e dalle relative determinazioni dirigenziali in attuazione del regolamento (CE) n. 73/2009 e del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.;

considerata in particolare, in riferimento al citato art. 39 del regolamento (CE) 1698/2005, la misura 214 del PSR (Pagamenti agroambientali) e le azioni in cui è articolata, che oltrepassano i requisiti di base favorendo l'adozione di metodi produttivi agricoli compatibili con la tutela dell'ambiente e degli spazi naturali;

visto il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione e s.m.i., riguardante le procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che ha abrogato il reg. CE 1975/2006 con riferimento alle domande di pagamento presentate a decorrere dal 1° gennaio 2011;

visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i., che ha abrogato il Decreto Ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 e, in attuazione del

regolamento (UE) n. 65/2011, ha dettato la disciplina integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni nell'ambito dei regimi di sostegno diretto al reddito e di sostegno allo sviluppo rurale;

visti i relativi provvedimenti regionali in materia di impegni, relative inadempienze e conseguenti riduzioni ed esclusioni: la deliberazione della Giunta Regionale n. 28-4053 del 27/6/2012 (che ha revocato la deliberazione della Giunta Regionale n. 80-9406 del 1/8/2008 e s.m.i.) e, per quanto riguarda in particolare la misura 214, le determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24/12/2008, n. 1380 del 29/12/2009, n. 1228 del 4/11/2010, n. 1675 del 30/12/2010 e n. 1461 del 30/12/2011;

visti i Manuali procedurali dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e la determinazione del direttore della Direzione Regionale Agricoltura n. 464 del 4.6.2009, che ha definito le rispettive competenze dell'Assessorato Regionale Agricoltura e dell'ARPEA in materia di sviluppo rurale;

viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 19-2790 del 24/10/2011 e n. 87-3597 del 19/3/2012, che ai sensi dell'art. 27, par. 12, secondo comma del citato regolamento (CE) n. 1974/2006 hanno autorizzato il prolungamento di un anno di impegni agroambientali in scadenza nel 2011, e la determinazione dirigenziale n. 353 del 20/4/2012 che ha definito in dettaglio gli aspetti applicativi;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 19-4891 del 7/11/2012, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 57-5111 del 18/12/2012, che ha previsto anche per il 2013 la possibilità di prolungare di un anno gli impegni agroambientali in scadenza e ha stabilito che, per poter presentare la domanda di pagamento relativa all'anno di proroga, il richiedente dovesse dichiarare preventivamente la volontà di proseguire nell'attuazione degli impegni assunti;

viste la determinazione dirigenziale n. 19 del 11/1/2013, che ha approvato i modelli delle dichiarazioni per il prolungamento degli impegni, e la determinazione dirigenziale n. 135 del 4/3/2013 che ne ha definito termini e modalità di presentazione;

vista la determinazione dell'ARPEA n. 46-2013 del 20.03.2013, avente per oggetto: "PSR 2007-2013 del Piemonte: campagna 2013. Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni) della Misura 214 azioni: 214.1, 214.2, 214.3 (tipologia 1 e 2), 214.4, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9. Misura 215. Misura F Reg. CE 1257/99 (Titolo II capo VI Reg. CE 1257/99 e s.m.i.); Misura F attuazione del reg. CEE 2078/92. Data apertura e chiusura delle domande";

considerato che le domande di pagamento che potranno essere presentate nel 2013 sono riconducibili a impegni agroambientali delle seguenti tipologie:

a) impegni in corso di attuazione, assunti con riferimento a bandi emanati dal 2009 al 2012;
b) impegni che nel 2012 sono stati già prolungati di un anno o sono giunti alla scadenza del periodo quinquennale originario. Gli impegni in questione erano stati assunti:

- in riferimento al bando del 2007 per le azioni:
 - 214.1 "Applicazione di tecniche di produzione integrata" (con eventuale successiva trasformazione in impegni relativi alle azioni 214.7/1 o 214.7/2);
 - 214.2 "Applicazione di tecniche di produzione biologica" (con eventuale successiva trasformazione in impegni relativi alle azioni 214.7/1 o 214.7/2);
 - 214.8/1 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono";
- in riferimento al bando del 2008 per l'azione 214.8/1;

ricordato che gli impegni il cui periodo originario di attuazione è ancora in corso (lettera a) sono stati assunti in riferimento alle seguenti deliberazioni:

- *DGR n. 34-11286 del 23/04/2009* rivolto a *giovani agricoltori* relativamente alle azioni: 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata); 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica); 214.3 (Incremento del contenuto di carbonio organico nel suolo); 214.4 (Conversione di seminativi in colture foraggere permanenti); 214.6/1 (Sistemi pascolivi estensivi); 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono); 214.9 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie).

– *DGR n. 37-11289 del 23/04/2009 relativamente alle azioni*: 214.3 (Incremento del contenuto di carbonio organico nel suolo); 214.4 (Conversione di seminativi in colture foraggere permanenti); 214.6/1 (Sistemi pascolivi estensivi); 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono); 214.9 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie);

– *DGR n. 45-13323 del 15/02/2010 relativamente alle azioni*: 214.1 (Applicazione delle tecniche di produzione integrata); 214.2 (Applicazione delle tecniche di produzione biologica); 214.3 (Incremento del contenuto di carbonio organico nel suolo); 214.6 (Sistemi pascolivi estensivi); 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono); 214.9 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie);

– *DGR n. 47-13325 del 15/02/2010 rivolto a giovani agricoltori relativamente alle azioni*: 214.1 (Applicazione delle tecniche di produzione integrata); 214.2 (Applicazione delle tecniche di produzione biologica); 214.3 (Incremento del contenuto di carbonio organico nel suolo); 214.4 (Conversione di seminativi in colture foraggere permanenti); 214.6 (Sistemi pascolivi estensivi); 214.7 (Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica) ed in particolare delle sottoazioni 214.7/2 (Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica) e 214.7/3 (Fasce tampone inerbite); 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono); 214.9 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie);

– *DGR n. 49-13327 del 15/02/2010 relativamente alle azioni*: 214.4 (Conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti); 214.7 (Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica) per le sottoazioni 214.7/2 (Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica) e 214.7/3 (Fasce tampone inerbite);

– *DGR n. 89-1934 del 21/04/2011 relativamente alle azioni*: 214.6/2 (Sistemi pascolivi estensivi condotti con Piano pastorale aziendale), 214.7 (Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica) per le sottoazioni 214.7/1 (Conservazione di elementi naturaliformi) 214.7/2 (Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica) e 214.7/3 (Fasce tampone inerbite), 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono), 214.9 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie);

– *DGR n. 90-1935 del 21/04/2011 rivolto a giovani agricoltori relativamente a tutte le azioni della misura 214*;

– *DGR n. 91-3801 del 27/04/2012 rivolto a giovani agricoltori e per altri agricoltori relativamente alle azioni*: 214.7 (Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica) per le 3 sottoazioni che la compongono, 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono);

ricordato che gli impegni con scadenza nel 2012 (lettera b) sono stati assunti in riferimento alle seguenti deliberazioni:

– *DGR n. 59-5652 del 2/4/2007, riguardante l'apertura condizionata dei termini per la presentazione di domande relative alle azioni*: 214.1 (Applicazione delle tecniche di produzione integrata), 214.2 (Applicazione delle tecniche di produzione biologica) e 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono). Oltre a queste azioni, il prolungamento dell'impegno nel 2013 può riguardare anche le sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3, a seguito della trasformazione anche parziale dagli impegni delle azioni 214.1 o 214.2, consentita dalle disposizioni per le domande di pagamento degli anni 2010, 2011 e 2012;

– *DGR n. 51-8661 del 21/04/2008 relativamente all'azione 214.8/1 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono*.

considerato che occorre garantire la continuità di finanziamento dei contratti (quinquennali o decennali) in corso di attuazione;

ricordato che la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 19-4891 del 7/11/2012 e s.m.i., che ha autorizzato il prolungamento di un anno degli impegni in scadenza nel 2012, ha destinato al finanziamento delle domande di proroga 15,17 milioni di euro di spesa pubblica totale, da ripartirsi in funzione del peso finanziario delle azioni interessate, e ha stabilito che le richieste siano

selezionate adottando per ciascuna azione i criteri approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR nella seduta del 29/2/2008;

Considerato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 27, comma 11 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. e dal PSR per autorizzare nella campagna 2013 le seguenti trasformazioni:

- dagli impegni dell'azione 214.1 a quelli più vincolanti dell'azione 214.2;
- dagli impegni delle azioni 214.1 e 214.2 a quelli più vincolanti delle azioni 214.7/2, 214.7/3, delle misure 216 e 221 e agli impegni della sottoazione 214.7/1 per il mantenimento degli investimenti realizzati con il sostegno della misura 216;

considerato che i flussi finanziari del PSR 2007-2013 sono alimentati con risorse nazionali e comunitarie versate direttamente all'organismo pagatore (ARPEA):

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 44% o in taluni casi, per le azioni 214.4 e 214.7, al 64,91% del totale);
- la quota nazionale a carico dello Stato (pari al 56% o in taluni casi, per le azioni 214.4 e 214.7, al 35,09% del totale);

considerato che il presente provvedimento, di conseguenza, non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

determina

1) di approvare, in riferimento alla misura 214 del PSR (pagamenti agroambientali), le disposizioni applicative allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, articolate in una parte generale e nella trattazione specifica delle singole azioni. Tali disposizioni riguardano le seguenti fattispecie di domande di pagamento della campagna 2013:

a) domande di prosecuzione di impegni il cui periodo originario di attuazione (quinquennale o decennale) è ancora in corso. Gli impegni in questione sono riferiti a bandi emanati dal 2009 al 2012 e riguardano le azioni agroambientali:

214.1 "Applicazione di tecniche di produzione integrata";

214.2 "Applicazione di tecniche di produzione biologica";

214.3 "Incremento del carbonio organico del suolo", suddivisa nelle tipologie:

214.3.1 "Apporto di sostanza organica di pregio derivante da ammendanti compostati",

214.3.2 "Apporto di sostanza organica di pregio derivante dall'uso di letame o matrici organiche palabili";

214.4 "Conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti";

214.6/1 "Sistemi pascolivi estensivi";

214.6/2 "Sistemi pascolivi estensivi gestiti con Piano pastorale aziendale";

214.7/1 "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema";

214.7/2 "Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica";

214.7/3 "Fasce tampone inerbite";

214.8/1 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono";

214.9 "Interventi a favore della biodiversità delle risaie".

b) domande di prolungamento di impegni con scadenza nel 2012, per i quali i richiedenti hanno presentato entro i termini la dichiarazione attestante la continuità di applicazione, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 19-4891 del 7/11/2012, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 57-5111 del 18/12/2012, e dalle determinazioni

dirigenziali n. 19 del 11/1/2013 e n. 135 del 4/3/2013, che hanno approvato rispettivamente i modelli delle dichiarazioni e i termini e le modalità di presentazione. Si tratta in particolare di impegni:

– assunti nel 2007 e già prolungati di un anno a seguito delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 19-2790 del 24/10/2011 e n. 87-3597 del 19/3/2012. Tali impegni riguardano le azioni agroambientali:

214.1 “Applicazione di tecniche di produzione integrata”;

214.2 Applicazione di tecniche di produzione biologica”;

214.8/1 “Conservazione di razze locali minacciate di abbandono”

e, a seguito della trasformazione (anche parziale) di impegni delle azioni 214.1 o 214.2, le azioni:

214.7/2 “Coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica;

214.7/3 “Fasce tampone inerbite”;

– assunti nel 2008 in riferimento all’azione 214.8/1 “Conservazione di razze locali minacciate di abbandono”.

La presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2013 è regolata dal Manuale delle procedure della misura 214 dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) e dalla determinazione ARPEA n. 46-2013 del 20.03.2013;

2) di autorizzare in particolare, sia per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario che per l’anno di prolungamento (7° anno): la trasformazione degli impegni relativi all’azione 214.1 negli impegni dell’azione 214.2; la trasformazione dagli impegni delle azioni 214.1 e 214.2 negli impegni delle azioni 214.7/2, 214,7/3, negli impegni della misura 216 e in quelli dell’azione 214.7/1 per il mantenimento dei relativi investimenti e, alle condizioni specificate nelle allegate disposizioni, negli impegni della misura 221;

3) di prevedere per la campagna in oggetto, compatibilmente con le rispettive quote di cofinanziamento a carico dell’Unione Europea e dello Stato, il finanziamento delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni in corso, a condizione che a seguito delle verifiche svolte dai soggetti incaricati dell’istruttoria, anche nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo, risultino conformi ai criteri di ammissibilità del PSR, del bando che ha disposto la presentazione delle domande di aiuto e delle allegate disposizioni;

4) di richiamare quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 19-4891 del 7/11/2012 e s.m.i., che ha autorizzato il prolungamento di un anno degli impegni in scadenza nel 2012 destinando al finanziamento delle domande di proroga 15,17 milioni di euro di spesa pubblica totale, da ripartirsi in funzione del peso finanziario delle azioni interessate, e ha stabilito che le richieste siano selezionate adottando per ciascuna azione i criteri approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR;

5) di richiamare il vincolo di adeguamento degli impegni agroambientali in corso di attuazione, in caso di modifica dei criteri e requisiti obbligatori di cui all’art. 39, par. 3 del regolamento (CE) n.1698/2005, relativi agli allegati II e III del regolamento (CE) n.73/2009 nonché ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, come previsto dal primo paragrafo dell’art. 46 del regolamento (CE) n.1974/2006 e s.m.i., con la possibilità di recesso prevista dal secondo paragrafo del medesimo articolo;

6) di richiamare l’obbligo di adeguamento, a partire dal 2014, degli impegni in corso di attuazione al quadro di riferimento giuridico del nuovo periodo di programmazione della politica agricola comune, come previsto dal terzo paragrafo dell’art. 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., con la possibilità prevista dal secondo paragrafo del medesimo articolo;

7) di dare atto di non poter comunque garantire il finanziamento di annualità di impegno che si prolunghino oltre il 2013, in considerazione dei mutamenti che potrebbero essere introdotti nel quadro giuridico della politica agricola comunitaria con l’avvio del nuovo periodo di programmazione.

Contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Antonio Olivero

Allegato



Programma di sviluppo rurale 2007-2013

Misura 214 (Pagamenti agroambientali)

Campagna 2013

DISPOSIZIONI PER LA PROSECUZIONE DI IMPEGNI IN CORSO E LA PROROGA DI IMPEGNI CON SCADENZA NEL 2012

(DOMANDE DI PAGAMENTO)

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. OBIETTIVI

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i ha stabilito per il periodo di programmazione 2007-2013 le modalità di finanziamento, da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di Programmi di Sviluppo Rurale.

I regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e s.m.i e n. 1975/2006 e s.m.i (abrogato dal regolamento (UE) n. 65/2011 a decorrere dal 1/1/2011) hanno definito, rispettivamente, le disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale.

In conformità ai citati regolamenti comunitari e agli orientamenti strategici nazionali, la Regione Piemonte ha adottato il *Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR)*, il cui testo vigente è stato approvato della Commissione Europea con decisione C(2012)9804 del 19 dicembre 2012.

Tra le misure dell'asse II volte a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, l'art. 39 del regolamento (CE) 1698/2005 ha definito le azioni agroambientali come impegni volontari che

oltrepassano le regole di condizionalità (articoli 5 e 6 e allegati 2 e 3 del regolamento CE n. 73/2009) e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci. Il PSR della Regione Piemonte ha previsto in particolare, nell'ambito della *misura 214 (azioni agroambientali)*, l'erogazione di pagamenti annuali per l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela dell'ambiente e degli spazi naturali.

Le azioni in cui si articola la misura 214 favoriscono il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- conservazione della diversità biologica (allevamento di razze locali, introduzione o ripristino di elementi naturaliformi);
- tutela delle risorse idriche dall'inquinamento;
- tutela del suolo (incremento della sostanza organica, difesa dall'erosione);
- salvaguardia del paesaggio rurale;
- presidio del territorio nelle aree a rischio di marginalizzazione;
- contributo al contenimento dei mutamenti climatici.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni riguardano:

- le *domande di proseguimento di impegni in corso*, assunti e d eventualmente trasformati e/o adeguati ¹ dal 2009 al 2012, per i quali il 2013 rappresenta il quinto, il quarto, il terzo o il secondo anno di applicazione;
- le *domande di prolungamento volontario (proroga)* di impegni quinquennali assunti nel 2007 o nel 2008, che nel 2012 sono stati già prolungati di un anno (adesioni 2007) o sono giunti alla scadenza del quinquennio originario (adesioni 2008). In tali casi il 2013 rappresenta quindi, rispettivamente, il settimo o il sesto anno di attuazione. La proroga dell'impegno interessa le seguenti azioni agroambientali:
 - 214.1 "Applicazione di tecniche di produzione integrata" ;
 - 214.2 "Applicazione di tecniche di produzione biologica" ;
 - 214.8/1 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono";o, a seguito di trasformazioni di impegno, le sottoazioni:
 - 214.7/2 "Coltivazione a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica";
 - 214.7/3 "Fasce tampone inerbite".

Per le domande avviate nel 2007 o nel 2008 la facoltà di prolungare di un anno il periodo di impegno originario (2007-2011) è stata concessa ai sensi dell'art. 27, par. 12, secondo comma del reg. (CE) n.1974/2006 e s.m.i, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 19-4891 del 7.11.2012, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale e n. 57-5111 del 18.12.2012.

¹ ai sensi dell'art. 27, par. 11 e 12 del reg. (CE) 1974/2006

3. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

3.1. PER IMPEGNI IN CORSO DI ATTUAZIONE (AVVIATI DAL 2009 AL 2012.):

- Agricoltori o allevatori singoli o associati (o loro subentranti) che nel 2012 hanno presentato *domanda di pagamento* (di prosecuzione) per impegni assunti dal 2009 al 2011, ai sensi della determinazione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura (Arpea) n. 50-2012 del 16.03.2012 (Istruzioni per la presentazione), come modificata dalla determinazione n. 62-2012 del 29.03.2012, e della determinazione dirigenziale della Direzione Regionale Agricoltura n. 353 del 20.04.2012 (Disposizioni applicative)
- Agricoltori o allevatori singoli o associati (o loro subentranti) che nel 2012 hanno presentato *domanda di aiuto/pagamento* (di adesione) ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 91-3801 del 27/4/2012, secondo le disposizioni applicative approvate con la determinazione dirigenziale n. 422 del 4/5/2012.

3.2. PER IMPEGNI IN FASE DI PROROGA (AVVIATI NEL 2007 O NEL 2008):

- Agricoltori o allevatori singoli o associati (o loro subentranti) che rispondono alle seguenti condizioni:
 - a. nel 2012 hanno presentato domanda di pagamento:
 - per il 6° anno di attuazione di impegni assunti nel 2007 per le azioni 214.1 o 214.2 (e in seguito eventualmente trasformati in impegni relativi alle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3) o per l'azione 214.8/1;
 - per il 5° anno di attuazione di impegni relativi all'azione 214.8/1 assunti nel 2008
 Tali domande di pagamento sono state presentate ai sensi della determinazione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura (Arpea) n. 50-2012 del 16.03.2012 (Istruzioni per la presentazione), come modificata dalla determinazione n. 62-2012 del 29.03.2012, e della determinazione dirigenziale della Direzione Regionale Agricoltura n. 353 del 20.04.2012 (Disposizioni applicative);
 - b. hanno presentato entro i termini previsti la dichiarazione con cui hanno accettato le condizioni per il prolungamento facoltativo di tali impegni, previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 19-4891 del 7.11.2012, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale e n. 57-5111 del 18.12.2012, secondo le disposizioni di cui alla determinazione dirigenziale della Direzione Regionale Agricoltura n. 135 del 4.03.2013, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 271 del 15.04.2013.

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

4.1 NORMATIVA GENERALE

4.1.1. NORME COMUNITARIE

- Reg.(CE) n. 1290/2005 e s.m.i., relativo al finanziamento della politica agricola comune; (GU L 209 dell' 11.8.2005);
- Reg.(CE) n. 1698/2005 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR; (GU L 277 del 21.10.2005);

- Reg.(CE) n. 1848/2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore; (GU L 355 del 15.12.2006);
- Reg.(CE) n. 883/2006 e s.m.i., recante modalità d'applicazione del regolamento Reg.(CE) 1290/2005 (tenuta dei conti degli organismi pagatori); (GU L 171 del 23.6.2006);
- Reg.(CE) n. 885/2006 e s.m.i., recante modalità di applicazione del Reg.(CE) 1290/2005 (riconoscimento degli organismi pagatori); (GU L 171 del 23.6.2006);
- Reg.(CE) 1974/2006 e s.m.i., concernente modalità di applicazione del Reg.(CE) 1698/2005; (GU L 368 del 23.12.2006), come modificato dal reg. (UE) n. 679/2011;
- Linea direttrice n° 2 – Riconoscimento degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n 1290/2005 del Consiglio e dell'allegato I del regolamento (CE) n 885/2006 della Commissione;
- Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i., che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006 e abroga il Reg. CE 1782/2003; (GU L 30 del 31.1.2009);
- Reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; (GU L 316 del 2.12.2009);
- Reg. UE n. 65/2011 e s.m.i., che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; (GU L 25 del 28.1.2011);

4.1.2. NORME NAZIONALI

- Legge 23 dicembre 1986 n. 898 e successive modifiche (L. 29/9/2000 n. 300), concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo; (GU n. 299 del 27/12/1986);
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"; (GU N. 92 del 18/08/1990);
- D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173"; (GU n. 305 del 30/12/1999);
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; (GU n. 42 del 20/02/2001);
- D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali; (GU n. 174 del 29/07/2003, supplemento ordinario n. 123);
- D.lgs. n. 99/2004 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n.38; (GU n. 94 del 22/04/2004);

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.13286 del 18.10.2007. Modifica ed integrazione del decreto ministeriale del 21 dicembre 2006, n.12541; (GU n. 253 del 30/10/2007);
- Circolare 12 ottobre 2007: modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario; (GU n. 240 del 15/10/2007);
- Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che all'articolo unico riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;
- Legge n. 69 del 18 giugno 2009 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile; (GU n.140 del 19/06/2009 supplemento ordinario n. 95);
- L.R. n.17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca" (BURP n. 28 del 14/07/1999);
- Legge Regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all'art 12, prevede la trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (BURP n. 26 del 21/06/2002);

4.1.3. PROVVEDIMENTI REGIONALI

- D.G.R. 28 novembre 2005 n.107-1659 ("Guida all'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria - Istruzioni per l'applicazione delle normative connesse ai D.lgs. nn.99/04 e 101/05"); (BURP n. 49 del 7/12/2005 supplemento ordinario n. 2);
- D.G.R. 17 dicembre 2007, n.76-7830 di approvazione del regolamento di funzionamento dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura che, agli artt. 9 e 10, stabilisce le regole per l'affidamento di servizi a soggetti esterni delegati e per la definizione dei rapporti con le Province e le Comunità Montane nel rispetto del Reg. (CE) 885/06, della Legge regionale n. 16 del 21/06/02 e del Regolamento di attività emanato con DPGR del 18/10/02 n. 10/R ; (BURP n. 03 del 17/01/2008);
- D.G.R. 14 gennaio 2008, n. 38-8030 con la quale si individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006; (BURP n. 04 del 24/01/2008);
- D.G.R. n. 80-9406 del 1.08.2008 avente per oggetto: "Reg. (CE) n. 1698/2005 e Regolamento (CE) 1975/2006 - Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte – Criteri generali per attuare il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008"; (Suppl. 2 del 28.08.2008 al B.U.R.P. n. 35);
- D.G.R. n. 47-9874 del 20.10.2008 avente per oggetto: "Modifiche alla D.G.R. n. 80-9406 del 1° agosto 2008 "Reg. CE n. 1698/2005 e reg. CE 1975/2006 – P.S.R. della Regione Piemonte – Criteri generali per attuare il Decreto del Ministro delle Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali n. 1205 del 20 marzo 2008” e sostituzione dell’allegato che ne fa parte integrante”; (B.U.R.P. n. 47 – 20 novembre 2008);

- D.G.R. n. 28-4053 del 27.06.2012 avente per oggetto: “Applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte di cui ai regg. (CE) n.1698/2005 e (UE) n.65/2011 e loro s.m.i., in attuazione del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. Revoca della D.G.R. n. 80-9406 dell’1.08.2008, come modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20.10.2008” (B.U.R.P. n. 29 - 19 luglio 2012);

4.1.4 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE E MANUALI DELL’ARPEA

- PSR 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007 e approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007, e successive modifiche approvate dalla Commissione Europea:
 - con comunicazione della Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;
 - con decisione C(2010)1161 del 7 marzo 2010 (revisione “health check” della PAC);
 - con decisione C(2012) 2248 del 30 marzo 2012.
 - con decisione della Commissione europea C (2012) 9804 del 19 dicembre 2012 e con successiva nota della stessa Commissione FK/II (2013) 39764 inviata via SFC il 15 gennaio 2013; recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 12 - 5241 del 21 gennaio 2013.

La versione vigente del PSR, comprensiva delle modifiche apportate, è consultabile sul sito internet regionale all’indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/misure/versioni.htm

- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell’Arpea all’indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-recuperi/index.php>;
- Manuale procedure, controlli e sanzioni dell’Arpea all’indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-psr/index.php>;
- Manuale procedurale – Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al Titolo I del Reg. CE 1975/2006 (abrogato dal Reg. UE 65/2011) all’indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuale-misure-211-214/index.php>;

4.2 NORMATIVA SPECIFICA PER LA MISURA 214

4.2.1 BANDI E DISPOSIZIONI PER IMPEGNI ASSUNTI DAL 2009 AL 2012

- Bandi per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) a partire dalla campagna 2009 e disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento negli anni successivi:
 - D.G.R. n. 35-11287 del 23/04/2009 domande di pagamento per la prosecuzione di impegni in corso ai sensi delle azioni 214.1, 214.2, 214.8, 214.9 (B.U.R.P. n. 17 del 30 aprile 2009);

- 1^a annualità giovani insediatisi in agricoltura riguardo tutte le azioni attive in quell'anno: D.G.R. n. 34-11286 del 23/04/2009 (B.U.R.P. n. 17 del 30 aprile 2009);
- D.G.R. n. 37-11289 del 23/04/2009: domande di aiuto (e di pagamento) per le azioni 214.3, 214.4, 214.6/1, 214.8/1 e 214.9 (B.U.R.P. n. 17 del 30 aprile 2009);
- D.G.R. n. 30-11395 dell'11 maggio 2009 Bandi campagna 2009 della misura 214 del PSR: DD.G.R. nn. 34-11286, 35-11287 e 37-11289 del 23.04.2009. Proroga del termine ultimo di presentazione delle domande ai sensi dell'azione 214.8/1 – Riapertura dei termini di presentazione dei progetti collettivi ai sensi delle azioni 214.3 e 214.9. (B.U.R.P. n. 19 del 14 maggio 2009);
- D.D. n. 526 del 22/06/2009: Misura 214 (pagamenti agroambientali) - Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani pastorali aziendali ai sensi dell'azione 214.6/2 (B.U.R.P. n. 38 del 24 settembre 2009).
- D.G.R. n. 50-13328 del 15/02/2010: PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 "Pagamenti agroambientali" - Campagna 2010. Presentazione domande di pagamento per le azioni: 214.1; 214.2; 214.3; 214.4; 214.6/1; 214.8/1; 214.9 (B.U.R.P. n. 9 del 4 marzo 2010);
- D.G.R. n. 47-13325 del 15/02/2010: 1^a annualità giovani insediatisi in agricoltura riguardo tutte le azioni attive in quell'anno (B.U.R.P. n. 9 del 4 marzo 2010);
- D.G.R. n. 45-13323 del 15/02/2010: PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 "Pagamenti agroambientali" –Campagna 2010. Presentazione domande di aiuto (e di pagamento) ai sensi delle azioni: 214.1, 214.2, 214.3, 214.6, 214.8/1, 214.9 (B.U.R.P. n. 9 del 4 marzo 2010);
- D.G.R. n. 49-13327 del 15/02/2010: PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 "Pagamenti agroambientali" –Campagna 2010. Presentazione domande di aiuto (e di pagamento) ai sensi delle azioni: 214.4 (Conversione di seminativi in colture foraggere permanenti) e 214.7 (Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica), sottoazioni 2 e 3 (B.U.R.P. n. 9 del 4 marzo 2010);
- D.D. n. 403 del 13/04/2010: PSR 2007-2013 del Piemonte: campagna 2010. DGR n. 50-13328 del 15.02.2010: Disposizione per la presentazione delle domande di pagamento ai sensi delle azioni 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.6/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9 (Suppl. 1 del 15.04.2010 al B.U.R.P n. 15);
- D.D. n. 402 del 13/04/2010: PSR 2007-2013 - DGR n. 45-13323 e n. 49-13327 del 15.02.2010: Disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) ai sensi delle azioni 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9 (Suppl. 1 del 15.04.2010 al B.U.R.P n. 15);
- determinazione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura (Arpea) n. 51 del 29.03.2011 (Istruzioni per la presentazione), come modificata dalla determinazione n. 61-2011 del 16.05.2011, e D.D. della Direzione regionale agricoltura n. 332 del 21.04.2011 (B.U.R.P. n. 18 del 5/5/2011), come modificata dalla DD n. 1016 del 14.09.2011 (B.U.R.P. n. 43 del 27/10/2011);
- D.G.R. n. 89-1934 del 21/4/2011 (domande di aiuto/pagamento per le azioni 214.6/2, 214.7, 214.8/1 e 214.9) e n. 90-1935 del 21/4/2011 (domande di aiuto/pagamento di giovani insediati nell'ambito della misura 112, per tutte le azioni della misura), secondo le disposizioni applicative approvate rispettivamente con le determinazioni dirigenziali n. 353 e n. 356 del 27/4/2011;
- determinazione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura n. 50-2012 in data 16.03.2012 "PSR 2007-2013 del Piemonte: campagna 2012. Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni) della Misura 214 azioni: 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.6/1, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9.

Misura 215. Misura F Reg. CE 1257/99 (Titolo II capo VI Reg. CE 1257/99 e s.m.i.); Misura F attuazione del reg. CEE 2078/92 e s.m.i. Data apertura e chiusura delle domande”, come integrata e modificata dalle determinazioni dell'ARPEA n. 52-2012 del 21/03/2012 e n. 62-2012 del 29/03/2012;

4.2.2 BANDO E DISPOSIZIONI PER IMPEGNI ASSUNTI NEL 2007

- Bando per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) per la campagna 2007 e disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento negli anni successivi:
 - 1^a annualità (bando 2007): D.G.R. n. 59-5652 del 2.04.2007 (B.U.R.P. n. 14 del 5 aprile 2007), adeguata dalla D.G.R. n. 54-8664 del 21.04.2008 (B.U.R.P. n. 17 del 24 aprile 2008) alle disposizioni del PSR approvato dalla Commissione Europea il 28/11/2007;
 - 2^a annualità: D.G.R. n. 52-8662 del 21.04.2008 (B.U.R.P. n. 17 del 24 aprile 2008), come modificata dalla DGR n. 35-8770 del 12/05/2008 (B.U.R.P. n. 20 del 15 maggio 2008);
 - 3^a annualità: D.G.R. n. 35-11287 del 23/04/2009 domande di pagamento per la prosecuzione di impegni in corso ai sensi delle azioni 214.1, 214.2, 214.8, 214.9 (B.U.R.P. n. 17 del 30 aprile 2009)
 - 4^a annualità: D.G.R. n. 50-13328 del 15/02/2010: PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 “Pagamenti agroambientali” - Campagna 2010. Presentazione domande di pagamento per le azioni: 214.1; 214.2; 214.3; 214.4; 214.6/1; 214.8/1; 214.9 (B.U.R.P. n. 9 del 4 marzo 2010);
 - 5^a annualità: Determinazione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura (ARPEA) n. 51 del 29.03.2011 (Istruzioni per la presentazione), come modificata dalla determinazione ARPEA n. 61-2011 del 16.05.2011, e D.D. della Direzione regionale agricoltura n. 332 del 21.04.2011 (B.U.R.P. n. 18 del 5/5/2011), come modificata dalla DD n. 1016 del 14.09.2011 (B.UR.P. n. 43 del 27/10/2011);
- 6° annualità: atti relativi al prolungamento di un anno degli impegni avviati nel 2007:
 - D.G.R. n. 19-2790 del 24 ottobre 2011 “PSR 2007-2013 della Regione Piemonte D.G.R. n. 44-7485 del 19.11.2007 e s.m.i.: misura 214 “Pagamenti agroambientali”. Prolungamento degli impegni pluriennali con scadenza nel 2011, ai sensi del reg. di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione” (B.U.R.P. n. 44 del 03/11/2011);
 - D.D. n. 1230 del 15.11.2011 “PSR 2007-2013: misura 214 "Pagamenti agroambientali". DGR n. 19-2790 del 24 ottobre 2011: prolungamento degli impegni che scadono nel 2011. Approvazione dei modelli per la raccolta delle dichiarazioni di accettazione delle condizioni e di impegno per il 2012” (B.U.R.P. n. 52 del 29/12/2011) ;
 - DD n. 1422 del 21.12.2011 “PSR 2007-2013: misura 214 "Pagamenti agroambientali". DGR n. 19-2790 del 24.10.2011: prolungamento degli impegni che scadono nel 2011. Approvazione delle disposizioni applicative e dei termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dalla citata DGR e dalla DD n. 1230 del 15.11.2011” (Suppl. 1 del 23/12/2011 al B.U.R.P. n. 51);
 - DGR n. 87-3597 del 19.03.2012 “Programma di sviluppo rurale (PSR) del Piemonte 2007-2013: Misura 214 “Pagamenti agroambientali” – Prolungamento della durata degli impegni terminati nel 2011, ai sensi del reg. di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione: azioni 214.7/2 (Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica) e 214.7/3 (Fasce tampone inerbite) (B.U.R.P. n. 12 del 22/03/2012);

4.2.3 BANDO E DISPOSIZIONI PER IMPEGNI ASSUNTI NEL 2008

- Bando per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) per la campagna 2008 e disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento negli anni successivi:
 - 1^a annualità (bando 2008): D.G.R. n. 51-8661 del 21.04.2008 (B.U.R.P. n. 17 del 24 aprile 2008), come modificata dalla DGR n. 35-8770 del 12/05/2008 (B.U.R.P. n. 20 del 15 maggio 2008);
 - 2^a annualità: D.G.R. n. 35-11287 del 23/04/2009 domande di pagamento per la prosecuzione di impegni in corso ai sensi delle azioni 214.1, 214.2, 214.8, 214.9 (B.U.R.P. n. 17 del 30 aprile 2009)
 - 3^a annualità: D.G.R. n. 50-13328 del 15/02/2010: PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 "Pagamenti agroambientali" - Campagna 2010. Presentazione domande di pagamento per le azioni: 214.1; 214.2; 214.3; 214.4; 214.6/1; 214.8/1; 214.9 (B.U.R.P. n. 9 del 4 marzo 2010);
 - 4^a annualità: determinazione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura (Arpea) n. 51 del 29.03.2011 (Istruzioni per la presentazione, come modificata dalla D.D n. 61-2011 del 16.05.2011, e D.D. della Direzione regionale agricoltura n. 332 del 21.04.2011 (B.U.R.P. n. 18 del 5/5/2011), come modificata dalla DD n. 1016 del 14.09.2011 (B.UR.P. n. 43 del 27/10/2011);
 - 5^a annualità: determinazione dell'ARPEA n. 50-2012 del 16.03.2012: "PSR 2007-2013 del Piemonte: campagna 2012. Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni) della Misura 214 azioni: 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.6/1, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9. Misura 215. Misura F Reg. CE 1257/99 (Titolo II capo VI Reg. CE 1257/99 e s.m.i.); Misura F attuazione del reg. CEE 2078/92 e s.m.i. Data apertura e chiusura delle domande", come integrata e modificata dalle determinazioni dell'ARPEA n. 52-2012 del 21/03/2012 e n. 62-2012 del 29/03/2012;

4.2.4 CIRCOLARI REGIONALI

- n. 12506/DA1100 del 14 maggio 2008, dal titolo: azioni 214.1 e 214.2; manutenzione nidi artificiali in frutteti e vigneti;
- n. 1518 del 23.01.2009: Oggetto Misura 214: restituzione di importi percepiti a seguito della riduzione della superficie assoggettata agli impegni;
- n. 9914/DB1100 del 16 aprile 2009 – precisazioni sulle nuove norme di avvicendamento colturale per le aziende aderenti all'Azione 214.1 del PSR 2007-2013;
- n. 0013622 del 27 maggio 2009, con la quale sono state stabilite disposizioni per l'applicazione di Azioni della Misura 214;
- n. 0019086 del 24 luglio 2009, con la quale sono state dettate disposizioni a riguardo del mancato raggiungimento degli importi minimi per l'applicazione di penalizzazioni;
- n. 6424 del 4.3.2010: Oggetto PSR 2007-2013 Azione 214.2 Applicazioni ed esclusioni a seguito infrazioni tecniche;
- n. 13446 del 10.05.2010 Oggetto: Precisazioni e risposte a quesiti sui bandi relativi alla misura 214;
- 14346 del 17.05.2010: Oggetto:Ulteriori precisazioni in risposta a quesiti sui bandi relativi a misura 214;

- n. 16734 del 10.06.2010 Oggetto PSR 2007-2013 precisazioni sull'applicazione della misura 214;
- n. 16805/DB1106 del 10 giugno 2010, con la quale sono stati dati chiarimenti sulle norme di avvicendamento per le aziende aderenti all'Azione 214.1 del PSR 2007-2013;
- n. 22424 del 12 agosto 2010, con la quale sono state date disposizioni sull'applicazione della Misura 214;
- n. 28838 del 26 ottobre 2010 – Misura 214 (pagamenti agro ambientali) scadenze per le verifiche funzionali delle macchine irroratrici;
- n. 30054 del 10.11.2010 Oggetto: PSR 2007-2013 Precisazioni e disposizioni applicative riguardanti l'azione 214.3;
- n. 33177 del 10 dicembre 2010 – scadenze per le verifiche funzionali delle macchine irroratrici;
- n. 1621 del 19.01.2011 Oggetto: PSR 2007-2013 Azione 214.3 e foraggiere permanenti;
- n. 12144/DB 11.10 del 16 maggio 2011 - PSR 2007-2013:disposizioni sull'applicazione della Misura 214;
- n. 19273/DB 11.10 del 9 agosto 2011 - PSR 2007-2013: disposizioni applicative per la Misura 214;
- n. 19971 del 25 agosto 2011 - PSR 2007-2013. Azione 214.1 Eventuali modifiche dei dati sull'organizzazione del servizio di assistenza tecnica;
- n. 25962/D.B. 11.00 del 4 novembre 2011 – Azioni 214.1 e 214.3 del PSR 2007-2013: apporto di ammendante compostato a coltivazioni di leguminose;
- n. 5836/D.B. 11.00 del 8 marzo 2012 – Risposta a quesiti riguardanti azioni agroambientali;
- n. 6146 del 12 marzo 2012 e n. 11572/DB11.10 del 15 maggio 2012 - Azioni 214.1 e 214.2: verifiche funzionali delle macchine irroratrici;
- n. 16439/DB11.00 del 13 luglio 2012 – Azione 214.1 disponibilità di analisi del terreno qualora non si effettuino fertilizzazioni;
- n. 16440/DB11.00 del 13 luglio 2012 – Azioni 214.1 e 214.2: disposizioni agli Enti delegati sul prelievo di campioni da sottoporre ad analisi residui;
- n. 18599/DB11.21 del 9 agosto 2012 – Azioni 214.1 e 214.2: mancato abbinamento di particelle a un impegno facoltativo al quale in precedenza erano state assoggettate; Azione 214.3: casi ammissibili di sostituzione di particelle e relativa comunicazione all'Ente delegato;
- n. 23189/DB11.21 del 11 ottobre 2012 – specifiche tecniche e documentali per aziende al 6° anno di impegno;
- n. 24132/DB11.21 del 22 ottobre 2012 – Aumenti di superficie in corso di impegno;
- n. 543/BD11.21 del 11 gennaio 2013 - Azione 214.3: apporti richiesti per colture di actinidia danneggiate dal gelo;
-
-

4.2.5 NORMATIVA SU RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

- D.D. n. 1162 del 24.12.2008: "Regolamento (CE) n. 1698/2005 e PSR 2007 – 2013 della Regione Piemonte - Recepimento DM del 23.03.2008 n. 1205 con DGR n. 80-9406 dell'1.08.2008 - Definizione degli impegni, delle violazioni e delle relative riduzioni ed

esclusioni circa le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1"; (Suppl. 3 del 22.01.2009 al B.U.R.P. n. 03);

- D.D. n. 1380 del 29 dicembre 2009 e s.m.i. – Regolamento (CE) n. 1698/2005 e PSR 2007-2013 della Regione Piemonte – Definizione del sistema delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni circa le azioni 214.3 (sottoazioni 214.3.1 e 214.3.2), 214.4, 214.6/1, 214.9 – Recepimento DM n. 30125 del 22.12.2009 (B.U.R.P. n. 11 del 18 marzo 2010);
- D.D. n. 1228 del 4.11.2010: "PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: Pagamenti agroambientali e D.G.R. n. 80-9406 del 1.08.2008 e ss.mm.ii. Modificazioni ed integrazioni al sistema di riduzioni ed esclusioni dai pagamenti di cui alla D.D. n. 1380 del 29.12.2009 per mancato rispetto degli impegni tecnici: azioni 214.6/1 e 214.6/2"; (B.U.R.P. n. 4 del 27 gennaio 2011).
- D.D. n. 1675 del 30.12.2010: "PSR 2007-2013. Riduzioni ed esclusioni di pagamento riguardanti l'impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni 214.1 e 214.2 e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3 – Modifica delle riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di verifica delle irroratrici per le azioni F1 e F2 del PSR 2000-2006"; (B.U.R.P. n. 10 del 10 marzo 2011);
- D.D. n. 1461 del 30/12/2011: PSR 2007-2013 Misura 214 (pagamenti agro ambientali). D.G.R. n. 80-9406 del 01 agosto 2008 e s.m.i. Modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24 dicembre 2008, n. 1380 del 29 dicembre 2009 e s.m.i. e n. 1675 del 30 dicembre 2010, in riferimento alle riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili in caso di violazioni di impegni agro ambientali" (B.U.R.P. n. 7 del 16 febbraio 2012);

4.3 NORMATIVA SULLA CONDIZIONALITA'

- D.G.R. n. 88-3598 del 19/03/2012: "Applicazione del regime di condizionalità in attuazione del Decreto ministeriale n. 30125 del 22.12.2009, modificato dal D.M. n. 10346 del 13.05.2011 e dal D.M. n. 27417 del 22.12.2011. Revoca della DGR n. 24-2640 del 26.09.2011" (B.U.R.P. n. 12 del 22 marzo 2012);
- D.D. n. 296 del 5/4/2012: D.M. n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. e D.G.R. n. 88-3598 del 19/03/2012. Applicazione dello standard di condizionalità 5.2 (introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua). (B.U.R.P. n. 15 del 12/04/2012);
- D.D. n. 1250 del 19/12/2012: D.M. n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. e D.G.R. n. 88-3598 del 19/03/2012. Standard di condizionalità 2.2 (avvicendamento colturale). Applicazione della deroga che consente di prolungare la monosuccessione a condizione di mantenere il livello di sostanza organica del terreno (B.U.R.P. n. 2 del 10/01/2013).

4.4 DEFINIZIONI

L'art. 2 del Reg. UE 65/2011 comprende alcune definizioni utili alla comprensione di termini utilizzati nel presente documento:

- a) «**domanda di aiuto**», una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- b) «**domanda di pagamento**», la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- c) «**altra dichiarazione**», qualsiasi dichiarazione o documento, diverso da quelli di cui alle lettere a) e b), che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo

di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale.

- d) **superficie determinata**: la superficie degli appezzamenti o delle particelle per cui è stato chiesto l'aiuto, identificata in conformità all'art. 11 e all'art. 15, par. 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 65/2011;
- e) **«animali determinati»**: il numero di animali identificati in conformità all'art. 11 e all'art. 15, par. 5 del regolamento (UE) n. 65/2011.

5. DISPOSIZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI

5.1 LOCALIZZAZIONE

La misura 214 è applicabile all'intero territorio regionale.

I casi di localizzazione più limitata sono esplicitamente previsti nel PSR e richiamati nelle disposizioni specifiche di talune azioni.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale, a eccezione dei casi indicati nella trattazione specifica delle azioni 214.1, 214.2 e 214.9.

5.2 REQUISITI DI BASE

A norma dell'art. 50 bis del regolamento (CE) 1698/2005 e s.m.i., e in accordo con quanto indicato al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR, ogni beneficiario della misura 214 è tenuto a osservare nell'insieme della propria azienda, laddove gli impegni agroambientali assunti non comprendano vincoli più restrittivi, i seguenti requisiti di base (*baseline*):

- le regole di condizionalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009;
- i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

5.2.1 CONDIZIONALITA'

In materia di condizionalità il quadro normativo nazionale è attualmente definito dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal D.M. n. 10346 del 13/5/2011 e dal D.M. n. 27417 del 22/12/2011.

Le disposizioni regionali per l'attuazione degli impegni sono state precisate in ultimo dalla D.G.R. n. 88-3598 del 19/03/2012 e dalle determinazioni dirigenziali n. 296 del 5/4/2012 (fasce tampone lungo i corsi d'acqua) e n. 1250 del 19/12/2012 (deroga relativa all'avvicendamento colturale). La disciplina regionale per l'anno 2013 potrà essere adeguata anche a seguito di ulteriori modifiche in via di predisposizione da parte del Ministero delle Politiche agricole.

5.2.2 REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI

In merito ai requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, si fa riferimento al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR e all'art. 13 e all'allegato 8 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.

In particolare, per quanto riguarda l'*impiego di fertilizzanti* vige l'obbligo di rispettare il D.M. 7 aprile 2006 applicato dalla Regione Piemonte con il regolamento 10/R del 29.10.2007 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'impiego dei prodotti fitosanitari, i beneficiari di aiuti agroambientali sono tenuti a far verificare almeno una volta nel quinquennio presso centri abilitati dalla Regione la funzionalità delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci, entro i termini stabiliti in funzione dell'anno di adesione nell'allegato 8 del citato Decreto Ministeriale:

- il 30 giugno 2011 per gli impegni avviati negli anni 2007, 2008 e 2009;
- il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di adesione per gli impegni avviati negli anni 2010 e seguenti.

Le azioni 214.1 e 214.2 richiedono di oltrepassare il requisito minimo, con l'impegno a effettuare durante il periodo di impegno due verifiche funzionali anziché una sola. Le disposizioni per l'attuazione di tale adempimento sono riportate nei capitoli che trattano in modo specifico le azioni in questione.

5.3 ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI AGROAMBIENTALI A MODIFICHE DELLA BASELINE

L'art. 46 del regolamento (CE) 1974/2006 e s.m.i. prevede una clausola di revisione degli impegni agroambientali, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito di eventuali modifiche dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui all'art. 39 par. 3 del regolamento (CE) 1698/2005, stabiliti a norma degli articoli IV e V del reg. CE 73/2009 (condizionalità) nonché dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti obbligatori.

Qualora il beneficiario non accetti l'adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

5.4 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO

5.4.1 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO PER DOMANDE DAL 2° AL 5° ANNO

Qualora sull'intera superficie oggetto dell'azione agroambientale o su parte di essa l'impegno assunto non venga portato a termine dal beneficiario degli aiuti o da chi gli è subentrato nella conduzione dei terreni, il beneficiario è tenuto a restituire con gli interessi gli aiuti percepiti per le superfici sulle quali l'impegno si è interrotto, ad eccezione dei casi di seguito indicati.

A) La restituzione non è dovuta nel caso in cui l'interruzione totale o parziale dell'impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore, definiti dall'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006. Tali evenienze devono essere notificate all'Ente delegato che istruisce la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi;
- alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno (almeno il 60% della durata prevista) e senza che la successione all'impegno sia realizzabile.

B) Per le domande di prosecuzione dell'impegno originario, la restituzione non è dovuta se la somma delle superfici ammissibili trasferite sulle quali l'impegno si è interrotto (al netto di eventuali riduzioni per ragioni di forza maggiore) non supera, nell'arco del periodo di impegno originario, il 10% della superficie ammissibile del primo anno o, per le azioni 214.1 e 214.2, il 10% della SAU accertata del primo anno.

Se viene superata la soglia del 10%, la restituzione degli aiuti da parte del beneficiario deve comprendere anche il valore corrispondente a tale percentuale.

- C) Per le azioni 214.1 e 214.2, la restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente che siano improduttive (per esempio a seguito dell'estirpo di un vigneto o di un frutteto) o siano investite a colture non ammesse a premio.
- D) Per le azioni 214.1 e 214.2, se un impegno facoltativo in corso di attuazione non è più applicabile al nuovo utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se per gli anni rimanenti l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione pari a quella su cui l'impegno facoltativo si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione, inoltre, non è dovuta se l'azienda non possiede superfici su cui operare tale compensazione.
- E) In merito all'applicazione della "zootecnia biologica", impegno facoltativo dell'azione 214.2, considerato che l'aiuto è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, e tenuto conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi percepiti per l'impegno facoltativo non è dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo.

5.4.2 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO NEL PERIODO DI PROROGA (DOMANDE AL 7° ANNO)

In merito alle azioni 214.1, 214.2, 214.7/2 e 214.7/3, il cui sostegno è riferito alla superficie, in caso di cessione senza subentro nell'impegno il rimborso del sostegno non è dovuto se le superfici cedute durante il periodo di proroga (2012-2013), nel loro complesso, non superano il 50% della superficie oggetto di impegno nel 2011 (art. 44, par. 2°, lett. b) del regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.).

5.5 RIDUZIONE DEI CAPI OGGETTO DI IMPEGNO

5.5.1 RIDUZIONE DEI CAPI OGGETTO DI IMPEGNO PER DOMANDE DAL 2° AL 5° ANNO

Per l'azione 214.8, il cui sostegno è riferito ad animali allevati, in caso di riduzione dei capi oggetto di impegno si applicano le penalità previste dalle disposizioni attuative dell'azione, tranne che nei casi in cui l'interruzione totale o parziale dell'impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore, definiti dall'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006. Tali evenienze devono essere notificate all'Ente delegato che istruisce la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi;
- alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno (almeno il 60% della durata prevista) e senza che la successione all'impegno sia realizzabile.

5.5.2 RIDUZIONE DEI CAPI OGGETTO DI IMPEGNO PER DOMANDE AL 6°/ 7° ANNO

Per l'azione 214.8, il cui sostegno è riferito ad animali allevati, la domanda di prolungamento dell'impegno dovrà riguardare almeno lo stesso numero di capi oggetto di impegno nel primo anno. In caso di riduzione dei capi rispetto al primo anno di impegno si applicano le penalità previste dalle disposizioni attuative dell'azione, tranne che per i motivi di forza maggiore di cui all'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006. Tali evenienze devono essere notificate all'Ente delegato che istruisce la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.

5.6 ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI

Ai sensi dell'art. 45 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., durante il periodo di esecuzione dell'impegno (secondo la durata prevista dalle azioni del PSR 2007-2013) è possibile autorizzare per gli anni rimanenti un'estensione di tali impegni a nuove superfici, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che l'estensione sia di indubbio vantaggio per la misura;
- b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalle dimensioni della superficie aggiuntiva;
- c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Con le disposizioni delle domande di pagamento di cui alle campagne 2010 e 2011 per le estensioni di impegno sono stati applicati dei criteri modulari in relazione all'anno ed alla superficie di nuova introduzione che tuttavia sono stati oggetto di osservazioni da parte dell'Unità J.4 della Direzione gen. dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea che si occupa della verifica delle spese dello sviluppo rurale, a seguito dell'audit in Piemonte dal 28.11.2011 al 3.12.2011. I criteri vengono riproposti nel presente provvedimento con alcune modifiche riguardo la natura della superficie oggetto di aumento, facendo presente inoltre che il riconoscimento finanziario delle superfici aggiunte non può al momento essere garantito.

Alle domande di pagamento potranno essere applicati, salvo diverse disposizioni che rettificano le presenti a seguito del provvedimento definitivo della Dig. AGRI della Commissione europea, i criteri indicati nelle tabelle seguenti, articolati in funzione dei parametri di cui alla lettera b).

In particolare si tiene conto della natura degli impegni per le azioni 214.1 e 214.2, che richiedono l'applicazione degli impegni all'intera SAU aziendale (tabella A), e per l'azione 214.4 che richiede una durata quinquennale delle foraggere affinché queste si possano considerare permanenti (tabella B). La Tabella C fa riferimento alle altre azioni che concedono il premio per superficie.

Tab. A: Azioni 214.1 e 214.2

<i>Anno di impegno</i>	<i>Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non facenti parte nell'anno precedente della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale di alcun beneficiario aderente all'azione:</i>
Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto fino al 40% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento. ⁽¹⁾ .
Terzo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento. ⁽¹⁾
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 5% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento. ⁽¹⁾
Quinto anno	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.

Sesto e settimo anno	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.
(1) La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 50% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento. L'anno di riferimento è quello iniziale per gli impegni avviati negli anni 2009 e seguenti; il 2008 per gli altri impegni.	

Gli impegni devono essere comunque applicati fino al termine del periodo di impegno sull'intera SAU aziendale, comprese le superfici aggiuntive (anche per l'eventuale quota non ammissibile a premio).

Tab. B: Azione 214.4

Per l'azione 214.4 i vincoli di assoggettamento all'impegno di nuove superfici sono differenziati in funzione dell'anno di adesione.

<i>Anno di adesione</i>	<i>Anno di impegno</i>	<i>Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non oggetto di impegno nell'anno precedente:</i>
2009	Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto fino al 40% della superficie ammissibile a premio il 1° anno, a condizione che sia stato effettuato l'adeguamento dell'impegno per un nuovo quinquennio a partire dal 2010, ai sensi dell'art. 27, par. 12 del regolamento (CE) n. 1974/2006.
	Anni successivi	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.
2010 e seguenti	Secondo anno e successivi	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.

Tab. C: Azioni 214.3, 214.6/1⁽¹⁾, 214.7, 214.9

<i>Anno di impegno</i>	<i>Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non facenti parte dell'azienda e non oggetto di impegno nell'anno precedente:</i>
Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto se risultano da un aumento della superficie aziendale e costituiscono fino al 40% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno. ⁽¹⁾
Terzo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto se risultano da un aumento della superficie aziendale e costituiscono fino al 20% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno. ⁽¹⁾
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto se risultano da un aumento della superficie aziendale e costituiscono fino al 5% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno. ⁽¹⁾

Quinto anno	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive
Sesto e settimo anno (azione 214.7)	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.
(1) La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 50% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno.	

(*) Sono fatte salve le disposizioni specifiche dell'azione 214.6/1, per quanto riguarda la permutazione delle superfici.

5.6.1 SUPERFICI AGGIUNTIVE IN CASO DI SUBENTRO NELL'IMPEGNO ².

In caso di *subentro totale* nell'applicazione di un impegno in corso, il subentrante può assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti e alle condizioni che, in funzione dell'anno di impegno, si sarebbero applicati al cedente qualora non si fosse verificato il subentro.

In caso di *subentro parziale*, viceversa, chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno. Per le azioni 214.1 e 214.2 (produzione integrata e biologica), come previsto dal PSR, gli impegni devono essere rispettati sull'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), comprese le eventuali superfici che non beneficiano dell'aiuto

5.7 TRASFORMAZIONE DI IMPEGNI

L'art. 27, par. 11, comma 1 del reg. (CE) n. 1974/2006 prevede che la trasformazione di un impegno in corso di attuazione in un altro impegno sia ammissibile alle seguenti condizioni:

- la trasformazione comporta indubbi vantaggi per l'ambiente,
- l'impegno risulta particolarmente rafforzato,
- gli impegni figurano nel PSR approvato.

Si considerano ammissibili le seguenti trasformazioni di impegni in corso oppure oggetto del prolungamento al 7° anno:

- da impegni relativi all'azione 214.1 a impegni delle azioni 214.2 (produzione biologica), 214.7/2 (coltivazioni a perdere) o 214.7/3 (fasce tampone inerbite);
- da impegni relativi all'azione 214.2 a impegni delle azioni 214.7/2 (coltivazioni a perdere) o 214.7/3 (fasce tampone inerbite).

A seguito della trasformazione, il nuovo impegno agroambientale si applica ai terreni interessati fino alla scadenza del periodo di applicazione.

Sono inoltre ammissibili le seguenti trasformazioni:

- da impegni relativi all'azione 214.1 in impegni della misura 216 (investimenti non produttivi) e nei relativi impegni di mantenimento (impegno facoltativo "manutenzione dei nidi artificiali per uccelli e chiropteri" o impegni della sottoazione 214.7/1 per la manutenzione di formazioni vegetali e/o aree umide) e in impegni della misura 221 (imboschimento di terreni agricoli)

² circolare n.12144 del 16/5/2011

- da impegni relativi all'azione 214.2 in impegni della misura 216 (investimenti non produttivi) e nei relativi impegni di mantenimento (impegno facoltativo "manutenzione dei nidi artificiali per uccelli e chiropteri" o impegni della sottoazione 214.7/1 per la manutenzione di formazioni vegetali e/o aree umide) e in impegni della misura 221 (imboschimento di terreni agricoli), tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo" o "bosco permanente".

La manutenzione dei nidi artificiali installati nell'ambito della misura 216 richiede l'assunzione di un impegno quinquennale comprendente gli impegni di base dell'azione 214.1 o 214.2 e il pertinente impegno facoltativo; per il mantenimento delle formazioni vegetali e/o delle aree umide realizzate nell'ambito della misura 216 è prevista l'assunzione di un impegno decennale relativo alla sottoazione 214.7/1.

5.8 COMPATIBILITA' E CUMULABILITA' FRA AZIONI E MISURE

Nella tabella riportata al termine della Parte I sono indicate le interazioni tra le azioni della misura 214, altre misure del PSR 2007-2013 e misure del PSR 2000-2006 per le quali esistono pratiche ancora in corso e che possono dar luogo al cumulo dei premi o ad una compatibilità/incompatibilità di applicazione.

5.9 INTERAZIONE CON IL SOSTEGNO DI CUI AL REG. (CE) N. 73/2009

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra quest'ultimo ed il sostegno allo sviluppo rurale, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Nel testo delle azioni 214.2, 214.6 e 214.8 è riportata la specifica interazione tra i premi agroambientali ad esse ascrivibili ed il sostegno previsto dall'art. 68 del reg. CE 73/2009, secondo il testo vigente del PSR (cap. 5.2.4.6).

5.10 IMPEGNI LA CUI DURATA SUPERA IL 2013

Per le domande attivate (o riavviate a seguito di adeguamento) a partire dal 2010, gli impegni in corso oltrepassano il 2013 (ultimo anno della corrente programmazione). L'art. 46 del reg. (CE) 1974/2006, come modificato dal reg. (UE) n. 679 del 14.07.2011, prevede che in tali casi debba essere sottoscritta una *clausola di revisione* per l'adeguamento alle condizioni che saranno previste nel periodo di programmazione 2014-2020.

Per le annualità successive al 2013 non può essere comunque garantito il finanziamento, considerato che nel prossimo periodo di programmazione il rinnovato quadro giuridico della politica agricola comunitaria potrebbe non prevedere impegni coincidenti o analoghi nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale.

6. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Le difformità relative alle superfici o ai capi dichiarati, la mancanza di requisiti di ammissibilità e le violazioni di impegni agroambientali e/o di regole di *baseline* comportano l'applicazione delle riduzioni o esclusioni previste dalle norme comunitarie e nazionali e dalle disposizioni applicative regionali.

6.1 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER DIFFORMITA'

In caso di difformità fra le superfici o i capi dichiarati e quelli determinati in fase istruttoria, si applicano le riduzioni ed esclusioni previste rispettivamente dagli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 65/2011, concernente l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale.

Le modalità di calcolo delle penalità in oggetto sono illustrate in dettaglio nella determinazione dell'Arpea n. 46-2013 del 20.03.2013.

6.2 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCANZA DI REQUISITI O INADEMPIENZE

Nei casi di mancanza di requisiti di ammissibilità o di violazione di impegni agroambientali, si fa riferimento all'art. 18 del regolamento (UE) n. 65/2011 e alla disciplina attuativa e integrativa definita dal Decreto Ministeriale n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. e dai seguenti provvedimenti regionali:

- deliberazione della Giunta Regionale n. 28-4503 del 27/6/2012, che ha revocato la deliberazione della Giunta Regionale n. 80-9406 dell'1.08.2008 e s.m.i., con cui sono stati definiti i criteri generali per le misure del PSR rinviando a specifici provvedimenti la classificazione degli impegni e delle inadempienze e l'individuazione delle relative riduzioni ed esclusioni;
- determinazione dirigenziale n. 1162 del 24.12.2008 e s.m.i., (azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1);
- determinazione dirigenziale n. 1380 del 29.12.2009 (azioni 214.3/1, 214.3/2, 214.4, 214.6/1, 214.9);
- deliberazione della Giunta Regionale n. 14-784 dell'11.10.2010: "PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: D.G.R. n. 2-9977 del 5.11.2008. Misura 214 Pagamenti agroambientali. Ambito di applicazione delle azioni 214.6/1 e 214.6/2";
- determinazione dirigenziale n. 1228 del 4.11.2010 (modifiche e integrazioni alla determinazione dirigenziale n. 1380 del 29/12/2009: mancato rispetto degli impegni tecnici delle azioni 214.6/1 e 214.6/2);
- determinazione dirigenziale n. 1675 del 30.12.2010 (verifica delle irroratrici nell'ambito delle azioni 214.1 e 214.2; sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3);
- determinazione dirigenziale n. n. 1461 del 30.12.2011 (modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24.12.2008, n. 1380 del 29.12.2009 e s.m.i. e n. 1675 del 30.12.2010).

Le azioni 214.1 e 214.2 prevedono che per ciascun gruppo di colture (caratterizzato da un determinato premio unitario) sia attribuito un premio ridotto alla superficie che oltrepassa una determinata soglia (es. 15 ettari per le "colture annuali"). Qualora un'inadempienza e la conseguente riduzione o esclusione di premio siano riferite a singole colture o a determinate superfici, il premio relativo a tali colture o superfici, al quale dovrà essere applicata la penalità prevista, viene calcolato moltiplicando la superficie interessata per il premio medio spettante al relativo gruppo di colture nell'ambito della domanda in questione.

6.3 ESCLUSIONI PER MANCATA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PAGAMENTO RELATIVE A IMPEGNI IN CORSO

Per gli impegni in corso di attuazione, i beneficiari degli aiuti sono tenuti a presentare in ogni anno successivo a quello di adesione una *domanda di pagamento* riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva di eventuali modifiche nell'ordinamento aziendale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia pervenuta entro la scadenza per la presentazione tardiva (indicata nel 10/6/2013 dalla determinazione dall'ARPEA n. 46-2013 del 20.03.2013), la relativa annualità di premio non può essere erogata.

La continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e sia verificabile dall'Ente delegato, in funzione dell'azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento *in loco*. Nel rispetto di tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di premio.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per la mancata presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

6.4 ESCLUSIONI PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR

Il PSR vigente prevede che siano esclusi dal pagamento gli aderenti ad azioni agroambientali che non consentano agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli, tra i quali quelli sanitari, necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

Inoltre, come indicato al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013, verranno esclusi dagli aiuti i soggetti che non soddisfino le seguenti condizioni:

- 1) essere in regola con i versamenti contributivi; tale requisito è attestabile con la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o mediante la dichiarazione rilasciata da parte degli Enti previdenziali. A tal proposito gli Enti delegati dovranno effettuare una richiesta, anche attraverso le procedure informatiche, all'INPS o agli altri Enti di previdenza sociale per ogni anno di impegno. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel qual caso è possibile erogare gli aiuti;
- 2) rispettare gli obblighi e possedere i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso il caso di acquisto di latte da un primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;
- 3) aver provveduto al versamento delle somme eventualmente richieste a causa di sanzioni e penali irrogate dalla Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
- 4) aver ottemperato all'eventuale richiesta di restituzione di somme non dovute, erogate in applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali da parte della Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;

- 5) non avere subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- 6) non essere in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In caso contrario la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' "n+2").

La regolarità della situazione dei richiedenti rispetto a tali condizioni verrà dichiarata in domanda ed accertata dagli Enti delegati nell'ambito delle verifiche svolte a carico del campione di aziende estratto per il controllo *in loco*.

Nel caso in cui, dopo la concessione degli aiuti, i soggetti beneficiari si trovino in situazione irregolare rispetto ad una delle condizioni sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

A tal proposito si rileva come i principali riferimenti di legge relativi ai reati di frode o sofisticazione dei prodotti agroalimentari sono:

- artt. 5 e 6 della legge 30.04.1962 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" (così modificata dalla L. 26.02.1963 n. 441, L. 19.02.1992 n. 142, D.P.R. 19.11.1997 n. 514 e dalla L. 27.12.1997 n. 449);
- Legge 07.08.1986 n. 462 e s.m.i. "Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari";
- Legge 20.02.2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
- Decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 e s.m.i. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300" relativamente alle disposizioni riferite ai reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

Tali disposizioni legislative prevedono l'irrogazione di sanzioni penali e sono collegabili (talvolta come leggi speciali rispetto al codice penale) alle fattispecie penali, secondo le modalità previste dai punti 5 e 6, di cui principalmente agli articoli 439 c.p. (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 442 c.p. (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive) 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

Non è altresì ammesso al finanziamento chi abbia subito condanna o sia in attesa di sentenza per i reati di frode (compiuti per ottenere contributi statali di enti pubblici e della Comunità Europea o per destinare il contributo ottenuto a diverse finalità rispetto allo scopo stesso) a cui è estesa l'esclusione dai benefici dal PSR 2007-2013 secondo le modalità previste dai punti 5 e 6. Tali delitti sono principalmente previsti dagli articoli 316 bis (malversazione ai danni dello stato), 316 ter c.p. (indebita percezione a danno dello Stato), 640 c.p. (truffa semplice), 640 bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato, della Comunità Europea e degli enti pubblici).

Comunque tutti i reati previsti devono essere inerenti ad attività aziendale.

Sono fatte salve le ipotesi in cui vi sia stata l'estinzione del reato (titolo VI c.p. artt. 150 – 169 e art. 460 c.p.p. – con riguardo alla condanna comminata a seguito di Decreto Penale -) o la riabilitazione (ex artt. 178 e 179 c.p. e art. 683 c.p.p.) dei soggetti interessati.

In relazione alla fattispecie “soggetti in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari” si considerano i seguenti soggetti:

- imputati a seguito di rinvio a giudizio;
- imputati a seguito di decreto di citazione a giudizio;
- imputati a seguito dell'emissione del Decreto Penale di condanna.

Sono interessati da questa disposizione i seguenti soggetti:

- il soggetto beneficiario del contributo (società di capitali, società di persone, ditta individuale, etc.);
- il legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'aiuto.

L'esclusione dai benefici per i casi contemplati ai punti 5 e 6 si applica anche in caso di eventuale successiva sostituzione del legale rappresentante e/o modifica della ragione sociale.

Precisazione delle ipotesi previste nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6

Qualora le ipotesi di esclusione previste ai sopra indicati punti 1, 2, 3, 4 e 5 intervengano:

- in fase di erogazione degli aiuti: l'ufficio provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi, fatta salva la possibilità di sanare le eventuali situazioni irregolari sopra indicate secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i.

Per le ipotesi di esclusione previste in premessa al punto 1, viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa comunitaria e nazionale; nel qual caso è possibile erogare gli aiuti.

Qualora le ipotesi di esclusione previste al sopra indicato punto 6 intervengano:

- in fase di erogazione dei contributi e nel caso in cui il beneficiario o il legale rappresentante dello stesso siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari, la domanda di pagamento presentata è sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie come previsto all'art. 29 del reg. CE 1290/05.

Il periodo di sospensione non potrà superare il 30 giugno 2015 tenuto conto delle disposizioni dell'art. 29, comma 2, del Reg. CE 1290/05.

Dopo tale data l'Ufficio competente che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti, provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

E' fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 29 del Reg. CE 1290/05.

6.5 RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

Avverso i provvedimenti relativi al mancato accoglimento delle domande o alle riduzioni/esclusioni, sono esperibili:

⇒ a tutela delle posizioni di interesse legittimo, alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

⇒ a tutela delle posizioni di diritto soggettivo, ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

7. EFFETTI DELLA DECADENZA DI DOMANDE DI INSEDIAMENTO SU DOMANDE RELATIVE A BANDI PER GIOVANI INSEDIATI³

7.1. ASSUNZIONE, DA PARTE DEL GIOVANE AGRICOLTORE, DI UN IMPEGNO AGROAMBIENTALE CHE IL CEDENTE NON AVEVA IN CORSO DI ATTUAZIONE

L'inammissibilità o la revoca di una domanda di insediamento non determina la decadenza di un impegno agroambientale assunto dallo stesso beneficiario nell'ambito di un bando per giovani insediati, a condizione che nell'anno di assunzione dell'impegno agroambientale sia stato emanato per la medesima azione, oltre al bando riservato ai giovani insediati, anche un bando accessibile alla generalità degli agricoltori per il quale non sia stato necessario selezionare le domande pervenute.

Se un bando avente tali caratteristiche viene emanato non nell'anno di adesione all'impegno agroambientale da parte del giovane la cui domanda di insediamento è decaduta, ma in un anno successivo, la domanda agroambientale relativa a tale anno successivo, presentata come prosecuzione dell'impegno assunto nell'ambito di un bando per giovani insediati, può essere riconosciuta su richiesta dell'interessato come domanda di nuova adesione al bando rivolto alla generalità degli agricoltori, con conseguente differimento del periodo di impegno. La domanda o le domande agroambientali degli anni precedenti vengono revocate (con restituzione degli importi già percepiti) poiché il beneficiario non avrebbe potute presentarle se non in quanto titolare della domanda di insediamento risultata inammissibile o revocata.

7.2. ASSUNZIONE, DA PARTE DEL GIOVANE AGRICOLTORE, DI UN IMPEGNO AGROAMBIENTALE CHE IL CEDENTE AVEVA GIÀ IN CORSO DI ATTUAZIONE

Si considera il caso di un agricoltore che, avendo presentato una domanda di insediamento nell'ambito della misura 112, abbia aderito a un bando agroambientale riservato a giovani insediati subentrando al cedente in un impegno in corso di attuazione.

Qualora la domanda di insediamento non sia andata a buon fine, la domanda di adesione all'impegno agroambientale da parte del giovane agricoltore e le eventuali successive domande annuali di prosecuzione, originariamente riferite al bando per giovani agricoltori, possono essere riconosciute su richiesta dell'interessato come domande di prosecuzione dell'impegno assunto dal cedente, fino alla scadenza della sua durata originaria

³ circolare n. 19273 del 9/8/2011

8. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda alle norme comunitarie, nazionali e regionali che riguardano lo sviluppo rurale e in particolare le misure agroambientali.

Per quanto concerne la presentazione delle domande e le fasi procedurali successive, si fa riferimento alla determinazione dell'Arpea n. 46-2013 del 20.03.2013.

In particolare, essa ha definito:

- i dati e le dichiarazioni sottoscritti all'atto della presentazione delle domande di pagamento;
- la finalità di presentazione delle domande;
- le modalità e i termini di presentazione delle domande di pagamento;
- la presentazione di eventuali domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del reg. CE n. 1122/2009;
- la presentazione di eventuali domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 25 del reg. CE n. 1122/2009;
- l'eventuale presentazione tardiva della domanda
- le competenze e lo svolgimento dell'istruttoria e dei controlli;
- le modalità di calcolo e l'applicazione delle esclusioni e delle riduzioni, compreso l'ordine sequenziale.

La Direzione Regionale 11 – Agricoltura e l'ARPEA sono incaricate, per quanto di rispettiva competenza, di emanare eventuali ulteriori disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Inoltre potranno essere fornite disposizioni da parte degli organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

COMPATIBILITA'/INCOMPATIBILITA'/CUMULABILITA' TRA AZIONI E MISURE (*)																			
	F4A	F7	2078-F01	211	214.1	214.2	214.3.1	214.3.2	214.4	214.6.1	214.6.2	214.7.1	214.7.2	214.7.3	214.9	216	2080	H	221
F4A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2078-F01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
214.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
214.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
214.3.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
214.3.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
214.4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
214.6.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
214.6.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
214.7.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
214.7.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
214.7.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
214.9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2080	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

- C compatibilità degli interventi a livello di azienda e di particella, con cumulabilità dei premi sulla stessa superficie fisica (nel rispetto dei massimali/ha previsti dal reg.CE 1698/2005)
- X compatibilità degli interventi a livello di azienda e di particella, ma senza cumulo di premi sulla stessa superficie fisica (per ogni particella pertanto la somma delle superfici a premio non deve superare la superficie utilizzata)
- X* compatibilità degli interventi a livello di azienda nel caso di corpi aziendali separati sui quali viene praticata la produzione biologica (azioni F2, 214.2)
- INC incompatibilità degli interventi, a livello di azienda

PARTE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE AZIONI

AZIONE 214.1

APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA

1. BENEFICIARI

- Imprenditori agricoli singoli o associati che hanno in corso di attuazione gli impegni quinquennali dell'azione (assunti negli anni 2009, 2010, 2011 o 2012) o subentrano, totalmente o parzialmente, nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso;
- imprenditori agricoli singoli o associati che prolungano per un settimo anno impegni quinquennali assunti nel 2007.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Importi minimi

I criteri di selezione sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR prevedono che le domande di pagamento, per essere finanziabili, debbano dare luogo al termine dell'istruttoria a importi almeno pari ai seguenti livelli minimi, differenziati per zona:

- 250 euro per le aziende ricadenti in zone montane,
- 500 euro per le aziende ricadenti in altre zone.

Le zone in questione sono desumibili dalla classificazione territoriale del PSR. Ai fini della determinazione dell'importo minimo, una domanda viene attribuita alla zona in cui ricade la maggior parte della superficie aziendale oggetto di impegno.

Le disposizioni applicative regionali⁴ hanno individuato alcuni motivi che possono impedire il raggiungimento dell'importo minimo senza pregiudicare la finanziabilità della domanda:

- a) applicazione di penalizzazioni per violazione di impegni e/o per difformità fra superfici dichiarate ed accertate (es. riduzione di premio conseguente alla sottrazione del doppio dell'eccedenza dalla superficie determinata);
- b) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- c) estirpo di vigneti danneggiati dalla flavescenza dorata o di impianti di actinidia colpiti da batteriosi;

⁴ DGR n. 819407 del 1/8/2008 e circolare regionale n. 19086 del 24/7/2009

- d) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite previsto dal PSR del 10% della SAU aziendale (cfr parte generale);
- e) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo;
- f) passaggio da una coltura disciplinata dalle norme tecniche, coltivata nell'anno precedente, a un utilizzo del terreno non disciplinato e perciò non ammissibile al sostegno.
- g) per le adesioni del 2007 (7° anno), riduzione dei premi/ha originariamente previsti dal bando del 2/4/2007, nell'ambito delle modifiche apportate al testo del PSR prima dell'approvazione da parte della Commissione Europea.

Si considerano inoltre finanziabili premi annuali che non raggiungano il livello minimo a causa del passaggio da una coltura disciplinata dalle norme tecniche, coltivata nell'anno precedente, a un utilizzo del terreno non disciplinato e pertanto non ammesso a premio.

I motivi di cui ai punti a) e g) sono riconosciuti fin dal primo anno di impegno; gli altri a partire dal secondo.

2.2 Qualifica di IAP

Per le domande di adesione 2007 (7° anno) non ricadenti in zona montana, oltre al raggiungimento dell'importo minimo è richiesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e l'iscrizione all'INPS.

Il possesso di tale requisito è richiesto anche agli eventuali agricoltori subentrati nell'impegno durante lo scorso periodo quinquennale o nel periodo di proroga.

2.3 Perdita di un requisito in corso di impegno

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde un requisito di ammissibilità (importo minimo o qualifica di IAP e iscrizione all'INPS) senza che ciò sia dovuto, in riferimento all'importo minimo, alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Le disposizioni applicative regionali⁵ hanno precisato che il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del quinquennio, il requisito risulti nuovamente soddisfatto (ad esempio, in riferimento all'importo minimo, per ampliamenti ammissibili di superficie o per coltivazioni a premio unitario più elevato).

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non risulta finanziabile per la mancanza di un requisito di ammissibilità, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

⁵ circolare n. 22424 del 12/8/2010

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

Come indicato nella parte generale, gli impegni assunti nel 2007 e già prolungati di un anno nel 2011 possono essere ulteriormente prorogati nel 2013.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale.

Non sono finanziabili superfici al di fuori del territorio regionale, tranne che per le aziende aventi il centro aziendale (Unità Tecnico Economica "UTE" principale) in Piemonte, per le quali saranno finanziabili anche i terreni situati in comuni non piemontesi confinanti con comuni piemontesi in cui ricadono i terreni oggetto di impegno.

5. IMPEGNI DI BASE DELL'AZIONE

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

applicare su tutta la SAU aziendale, con la possibile esclusione di corpi aziendali separati e di utilizzi del terreno non disciplinati dall'azione, le norme tecniche di produzione integrata definite e periodicamente aggiornate dalla Regione in conformità alle linee guida nazionali e comunitarie. Tali norme tecniche sono state approvate in ultimo con determinazione dirigenziale n. 268 del 11.04.2013 (B.U.R.P. n. 16 del 18/4/2013);

- avvalersi, per il rispetto delle norme tecniche, di un'assistenza tecnica qualificata;
- registrare e sottoscrivere i dati riguardanti le fertilizzazioni (inclusi gli apporti organici) e i trattamenti con prodotti fitosanitari;
- registrare le giacenze di concimi e prodotti fitosanitari presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno; registrare e documentare adeguatamente i successivi acquisti;
- sottoporre almeno due volte nel quinquennio le macchine irroratrici aziendali a verifica funzionale da parte di centri autorizzati dalla Regione ed effettuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tali controlli.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, è necessario osservare le regole di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*), ove gli impegni agroambientali assunti non comportino vincoli più restrittivi.

5.1 Corpi aziendali separati

L'applicazione delle norme tecniche è richiesta sull'intera SAU aziendale investita a colture disciplinate, con la possibile esclusione di corpi aziendali separati.

Per corpi aziendali separati si intendono superfici ubicate in comuni non confinanti con quelli in cui ricadono i terreni oggetto di impegno.

Si considerano corpi separati anche i terreni che, pur non rientrando nella precedente definizione, costituiscano un'unità distinta dotata di un proprio centro aziendale, con separate registrazioni di acquisto e di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, assimilabile a un'azienda autonoma anche se condotta dal medesimo soggetto.

E' inoltre ammissibile che terreni compresi nella superficie agricola utilizzata di un'azienda aderente all'azione 214.1 siano assoggettati all'azione 214.2, a condizione che essi siano da considerarsi corpi separati in quanto rispondenti ai requisiti di separazione prescritti dalla disciplina comunitaria in materia di produzione biologica. Ciò in considerazione dei maggiori benefici ambientali riconosciuti a tale metodo produttivo, che prevede il rispetto di vincoli più restrittivi rispetto alla produzione integrata e, in particolare, il totale divieto di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi ⁶.

5.2 Schede di registrazione

Gli agricoltori devono mantenere costantemente aggiornate, ed esibire ai funzionari incaricati dei controlli, le registrazioni relative alle fertilizzazioni e ai trattamenti fitoiatrici effettuati. Le operazioni devono essere registrate entro 7 giorni dalla loro effettuazione ⁷.

Sono ammissibili sia la compilazione manuale delle schede sia la stampa eseguita mediante programma informatico. In entrambi i casi le registrazioni devono contenere le informazioni indicate nelle norme tecniche e devono essere sottoscritte dall'agricoltore e conservate per la durata dell'impegno.

Le registrazioni devono riguardare, distintamente, sia le superfici interessate dall'impegno agroambientale sia le restanti superfici agricole aziendali (corpi separati non oggetto di impegno e utilizzi del terreno non disciplinati dalle norme tecniche), sulle quali dovranno essere applicati i vincoli di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

5.3 Fertilizzazione

Si rammenta l'importanza della riduzione del 30% degli apporti di fertilizzanti azotati rispetto al livello di *baseline*, conseguibile osservando i limiti specificati nelle norme tecniche per le singole colture.

Gli apporti azotati ammissibili a livello di *baseline*, riferiti alla pratica comunemente adottata, sono indicati nella Parte VI del PSR (Allegati alla misura 214, pag. 12-13) per le colture prese in esame nella giustificazione degli aiuti delle azioni 214.1 e 214.2 e nella nota della Direzione Regionale Agricoltura n. 9915 del 16/4/2009 per le altre colture disciplinate dalle norme tecniche.

L'eventuale superamento dell'apporto ammissibile a livello di *baseline* costituisce violazione di impegno pertinente di *baseline* (determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008).

5.4 Verifica funzionale delle macchine irroratrici

Il requisito minimo di impiego dei prodotti fitosanitari, che per gli agricoltori aderenti a un'azione agroambientale costituisce parte integrante della condizionalità (*baseline*), impone di effettuare nell'arco del quinquennio almeno una verifica funzionale delle macchine irroratrici. Le scadenze entro cui ottemperare all'obbligo sono fissate dal Ministero delle Politiche agricole in funzione dell'anno di assunzione degli impegni agroambientali (cfr par. 5.2.2 della Parte I).

L'azione 214.1 richiede di oltrepassare il requisito minimo eseguendo almeno *due* verifiche funzionali nel corso del quinquennio. Le scadenze per il conseguimento dell'esito positivo delle verifiche, in funzione dell'anno di adesione, sono indicate nel prospetto riepilogativo riportato al termine delle presente documento ⁸.

⁶ circolare regionale n. 14346 del 17/5/2010

⁷ determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24/12/2008 e n. 699 del 10/8/2009

⁸ determinazione dirigenziale n. 1461 del 30/12/2011

Tra le due verifiche funzionali devono intercorrere almeno 12 mesi.

Considerata la necessità che prima di ogni scadenza i Centri abilitati possano dedicarsi completamente alle attività di verifica funzionale per consentire agli agricoltori di ottemperare all'impegno, e tenuto conto dei tempi richiesti per il successivo inserimento dei dati tecnici nella procedura informatica regionale, le disposizioni applicative hanno previsto che nei primi due mesi dopo ogni scadenza l'effettuazione della verifica funzionale e la buona funzionalità delle attrezzature possano essere attestati da una dichiarazione provvisoria, rilasciata dal Centro abilitato in conformità al modello regionale.

Trascorsi due mesi dalla scadenza, il conseguimento dell'esito positivo della verifica entro il termine stabilito deve risultare da un'attestazione emessa dal Centro abilitato mediante la procedura informatica regionale, previo inserimento dei dati tecnici richiesti. Sono fatti salvi i casi in cui la verifica sia stata effettuata con esito positivo entro il termine previsto, ma il Centro abilitato abbia rilasciato l'attestazione mediante la procedura informatica più di due mesi dopo tale scadenza, per problemi di operatività del software o per altre circostanze ostative confermate dal CSI e/o dal Settore Fitosanitario regionale.⁹

Considerate le difficoltà operative riscontrate, per gli *impegni avviati nel 2007* e oggetto di proroga le disposizioni applicative hanno previsto che, in deroga al criterio generale, l'inserimento dei dati nel sistema informativo regionale fosse completato entro il *31/10/2012* per la prima verifica funzionale ed entro il *31/12/2012* per la seconda (circolare n. 21894 del 26/9/2012).

Esenzioni

Si riconoscono i seguenti casi di esenzione dall'obbligo di verifica funzionale:

- 1) indisponibilità di irroratrici aziendali;
- 2) irroratrici non tarabili secondo la metodologia regionale;
- 3) ricorso a terzi (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 4) ricorso a contoterzisti (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 5) macchine irroratrici con certificazione ENAMA in corso di validità.

Le autodichiarazioni di esenzione dall'obbligo dei controlli alle irroratrici devono essere conservate in azienda ed esibite in occasione delle verifiche da parte dei soggetti incaricati. Per le esenzioni di cui ai punti 3) e 4) l'azienda beneficiaria deve disporre dell'attestazione di idoneità conseguita dai soggetti esterni all'azienda.

Le aziende che fanno ricorso a contoterzisti devono rivolgersi a soggetti che utilizzino macchinari verificati almeno ogni due anni.

5.5 Impiego di mezzi aerei

L'uso degli mezzi aerei per la difesa delle superfici oggetto dell'azione è ammissibile a condizione che siano rispettate le Norme tecniche di produzione integrata e le indicazioni fornite dal servizio di assistenza tecnica in accordo con le direttive del Settore Fitosanitario Regionale.

5.6 Avvicendamenti colturali

⁹ determinazione dirigenziale n. 1675 del 30/12/2010

5.6.1 Adesioni anni 2009 e seguenti

Come previsto dalle Norme tecniche regionali, e in conformità alle linee guida nazionali di produzione integrata, la regola generale di avvicendamento colturale richiede la presenza nell'arco del quinquennio di almeno tre colture, con al massimo un ristoppio per coltura. Nel quinquennio la stessa coltura non deve ricorrere per più di tre anni.

Il riso può essere protratto per non più di tre anni consecutivi; qualora una coltivazione alternativa risulti impraticabile è ammessa la monosuccessione, a condizione di attuare ogni anno una coltura da sovescio a semina autunnale su almeno sul 50% della superficie a riso.

Qualora la regola generale risulti incompatibile con gli assetti colturali e organizzativi aziendali, nelle situazioni individuate dalle circolari del Settore Fitosanitario n. 9914 del 16/4/2009 e n. 13110 del 5/5/2010 (aree collinari o montane, aziende zootecniche, colture orticole intensive, seminativi marginali in aziende viticole o frutticole), è consentito adottare una successione che preveda la presenza nel quinquennio di due colture. Se per una coltura sono effettuati due ristoppi, la coltura inserita fra i due ristoppi deve appartenere a una diversa famiglia botanica. Le due circolari sopra citate sono disponibili sul sito internet regionale all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/fitopatologia/dwd/avvicendamento.pdf

Con circolare n. 16805 del 10/6/2010 il Settore Fitosanitario regionale ha fornito chiarimenti in merito a successioni che comprendano colture foraggere poliennali.

Con circolare n. 16805 del 10/6/2010 il Settore Fitosanitario regionale ha fornito chiarimenti in merito a successioni colturali che comprendano colture foraggere poliennali.

5.6.1 Adesioni 2007 (7° anno)

Per le domande avviate nel 2007 è possibile continuare ad adottare le regole di rotazione colturale vigenti al momento dell'adesione all'azione, considerato che un criterio di avvicendamento deve essere applicato fin dall'inizio del periodo di impegno, per essere attuato in modo corretto dal punto di vista agronomico e senza determinare squilibri nell'assetto aziendale¹⁰.

Per le domande in questione la regola di avvicendamento richiede che i seminativi annuali (a eccezione del riso) non ricorrano per più di 2 anni consecutivi e per più di tre anni nel quinquennio.

Per le semine della campagna 2013 il quinquennio di riferimento è il periodo 2009-2013. Ai fini della successione i cereali vernini sono considerati un'unica coltura.

Il riso può essere protratto per non più di tre anni consecutivi; qualora una coltivazione alternativa risulti impraticabile è ammessa la monosuccessione, a condizione di attuare ogni anno una coltura da sovescio a semina autunnale su almeno sul 50% della superficie a riso.

5.7 Esclusioni

L'azione non è applicabile ai *boschi*, ma a castagneti e noceti da frutto costituiti da piante innestate con varietà da frutto che presentino sestri geometrici regolari, con una distanza media fra le piante di 6-12 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Gli *orti familiari*, destinati all'autoconsumo, non sono ammissibili a premio.

6. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

¹⁰ circolare regionale n.9914 del 16/4/2009

In merito all'organizzazione, da parte dei soggetti che assistono gli agricoltori, del servizio di consulenza tecnica per l'applicazione delle norme di produzione integrata (soggetti abilitati, requisiti e funzioni dei tecnici, rapporti fra aziende e tecnici e fra tecnici aziendali e coordinatori, presentazione e verifica dei dati) vale quanto indicato in allegato alla determinazione dirigenziale n. 265 del 28 aprile 2008, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 346 del 9 giugno 2008.

I dati relativi all'organizzazione del servizio di assistenza tecnica devono essere presentati entro il termine per la presentazione tardiva delle domande di pagamento ai medesimi Enti delegati cui sono state presentate le domande, indicando in particolare i nominativi dei tecnici coordinatori e dei tecnici aziendali e le rispettive aziende assistite.

Eventuali modifiche dei dati in questione potranno essere comunicate agli Enti delegati entro una successiva scadenza che sarà comunicata dalla Direzione Regionale Agricoltura,

Gli Enti delegati verificano il rispetto dei requisiti previsti (es. rapporto fra tecnici specialisti e aziendali, rapporto fra aziende e tecnici) e, in occasione dei controlli in loco, effettuano il monitoraggio del servizio di assistenza fornito alle aziende agricole.

7. PRELIEVI DI CAMPIONI

In almeno il 30% delle aziende estratte per il controllo *in loco* gli Enti delegati effettuano, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

Per verificare l'applicazione delle norme tecniche in fasi fenologiche che altrimenti potrebbero non essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuarsi prima dell'estrazione del campione delle aziende da sottoporre a verifica *in loco*.

8. IMPEGNI AGGIUNTIVI

In aggiunta agli impegni di base, gli agricoltori aderenti all'azione possono assumere uno o più impegni facoltativi tra quelli previsti dal PSR:

- colture intercalari per la copertura autunnale e invernale del terreno;
- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato di frutteti e vigneti;
- manutenzione di nidi artificiali in frutteti e vigneti.

Come previsto delle disposizioni applicative regionali,¹¹ gli impegni aggiuntivi possono essere assunti sull'intera superficie aziendale cui sono applicabili o su parte di essa, con l'estensione minima indicata per ciascun impegno aggiuntivo.

In nessun caso gli impegni aggiuntivi possono essere ammessi a premio oltre il termine degli impegni di base.

In conformità all'art. 10, paragrafo 4 del regolamento (UE) 65/2011, gli impegni aggiuntivi - così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno, a eccezione degli interventi relativi alle coltivazioni intercalari e alla pacciamatura ecocompatibile, che secondo quanto previsto dal PSR possono ruotare nell'ambito dell'azienda seguendo la rotazione delle colture interessate.

¹¹ determinazione dirigenziale n. 265 del 28 aprile 2008

Se un impegno facoltativo in corso di attuazione diviene inapplicabile per il mutato utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se, negli anni rimanenti del quinquennio, l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione almeno pari a quella su cui esso si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione non è dovuta se l'azienda non possiede superfici su cui operare tale compensazione.

In conformità all'art. 27, paragrafo 11 del regolamento (CE) 1974/2006, gli impegni aggiuntivi assunti in anni successivi a quello di adesione all'azione rappresentano un rafforzamento significativo dell'impegno originario in corso di esecuzione, atto a determinare sicuri benefici ambientali.

Per le domande derivanti da adesioni degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 sono ammissibili l'adozione *ex novo* e l'ampliamento della superficie di impegni aggiuntivi intrapresi in anni precedenti, tranne che per l'impegno di manutenzione dei nidi artificiali.

Per le domande derivanti da adesioni del 2007 non sono ammessi l'adozione *ex novo* e l'ampliamento della superficie di applicazione di impegni aggiuntivi intrapresi in anni precedenti. Sulle particelle interessate dal prolungamento devono essere mantenuti, oltre agli impegni di base, anche gli eventuali impegni facoltativi intrapresi in anni precedenti, ove applicabili.¹²

Per gli agricoltori che hanno presentato domanda di *installazione di nidi artificiali per uccelli e chiropteri* nell'ambito della tipologia 2 della misura 216 (determinazione dirigenziale n. 771 del 14/8/2012 e s.m.i.), è prevista l'emanazione di un bando per l'assunzione degli impegni quinquennali di base dell'azione 214.1 e dell'impegno aggiuntivo riguardante la manutenzione dei nidi installati.

8.1 Coltivazioni intercalari per la copertura autunnale e invernale del terreno

Al fine di assicurare un'efficace copertura del terreno nel periodo autunnale e invernale, gli erbai intercalari devono essere seminati entro il 15 ottobre di ogni anno del periodo di attuazione dell'impegno facoltativo e devono permanere in campo almeno fino al 15 marzo dell'anno seguente, per lasciare poi spazio (nello stessa campagna) a una coltura principale a ciclo primaverile-estivo.

Il PSR prevede che gli erbai oggetto dell'intervento non siano sottoposti a interventi fertilizzanti o a trattamenti con prodotti fitosanitari.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 2 ettari.

Qualora il beneficiario aderisca anche all'azione 214.3, la sostanza organica apportata con il sovescio non potrà essere conteggiata ai fini del raggiungimento dell'apporto minimo da matrici organiche richiesto da tale azione.

8.2 Pacciamatura ecocompatibile

Possono essere impiegati, su colture ortive, materiale vegetali e/o fogli di materiale plastico biodegradabile e compostabile certificato e conforme alle Norme Standard Europee (CEN) UNI EN 13432:2002 Packaging, relativa agli imballaggi, o UNI EN 14995:2007 Plastics, relativa ai materiali plastici in genere.

¹² determinazione dirigenziale n. 1422 del 21 dicembre 2011

In caso di utilizzo di materiale plastico, nella fattura di acquisto deve essere indicata la conformità alle norme UNI sopra citate.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 0,2 ettari.

Come previsto dal PSR a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione europea con decisione C(2012)2248 del 30 marzo 2012, durante il periodo di impegno la superficie interessata dall'intervento può ruotare in funzione della rotazione delle colture su cui è praticata la pacciamatura, fermo restando l'impegno ad attuare l'intervento, fino al termine del quinquennio, per le colture e gli ettari ammissibili a premio nel primo anno di applicazione.

8.3 Inerbimento controllato di frutteti e vigneti

Indicazioni generali

Qualora l'inerbimento venga ottenuto tramite l'impiego di opportuni miscugli di specie prative si consiglia di effettuare la semina nel periodo autunnale.

La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci e/o trinciature; in quest'ultimo caso è fondamentale un'appropriata regolazione degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare il terreno.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 1 ettaro.

Per i fruttiferi il PSR ha stabilito regole differenziate in funzione della fascia altimetrica, prevedendo l'inerbimento totale in pianura e l'inerbimento dell'interfila in collina.

Frutteti di pianura

La copertura erbacea deve interessare tutta la superficie, sia gli interfilari che il sottofila.

Vigneti e frutteti di collina

La copertura erbacea deve interessare almeno gli interfilari, per una superficie almeno pari al 70% di quella complessiva della coltura.

Al fine di favorire l'interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull'interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni e ad anni alterni. Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

Sul sottofila sono possibili lavorazioni meccaniche e interventi diserbanti, limitatamente ai principi attivi indicati nel PSR e consentiti dalle norme tecniche per l'azione 214.1.

8.4 Manutenzione di nidi artificiali in vigneti e frutteti

Il PSR prevede che i nidi artificiali siano in numero di almeno 10 per ettaro di superficie ammessa a premio, che siano collocati sui terreni oggetto di impegno o nelle loro vicinanze (ad es. su tare, ai margini di superfici boscate) e che per tutta la durata del periodo di impegno ne sia curata la pulizia annuale (dopo la fine del periodo riproduttivo) e, in caso di danneggiamento o perdita, la manutenzione o sostituzione.

Come previsto dalle disposizioni applicative regionali¹³, i nidi devono essere collocati a un'altezza di almeno 2 m o almeno all'altezza dei pali di testata dei filari. La superficie minima di applicazione dell'impegno aggiuntivo è di 0,5 ettari.

9. ENTITÀ DEGLI AIUTI

Nel PSR sono indicati i premi annui/ettaro destinati alle diverse categorie di colture, differenziati fra introduzione e mantenimento e tra prima e seconda fascia di superficie.

Il premio relativo all'introduzione spetta, per l'intero periodo di impegno quinquennale, agli imprenditori che non abbiano praticato in precedenza le norme tecniche di produzione integrata e che non abbiano aderito ad azioni riguardanti l'applicazione della produzione integrata nell'ambito del regolamento (CEE) 2078/92 e/o della Misura F del PSR 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Per le domande derivanti da adesioni del 2007, anche nel secondo anno di proroga il livello di premio verrà corrisposto allo stesso livello "introduzione" o "mantenimento" riconosciuto per il 2011.¹⁴

Come previsto dal PSR, i pagamenti per l'attuazione degli impegni di base possono essere cumulati con quelli per gli impegni aggiuntivi e con quelli relativi all'azione 214.3 (incremento del contenuto di carbonio organico del suolo).

¹³ circolare regionale n. 12506 del 14/5/2008

¹⁴ determinazioni dirigenziali n. 1422 del 21 dicembre 2011 e n. 135 del 4/3/2013

AZIONE 214.2

APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA

1. BENEFICIARI

- Imprenditori agricoli singoli o associati che hanno in corso di attuazione gli impegni quinquennali dell'azione (assunti negli anni 2009, 2010, 2011 o 2012) o subentrano, totalmente o parzialmente, nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso;
- imprenditori agricoli singoli o associati che prolungano per un settimo anno impegni quinquennali assunti nel 2007.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Assoggettamento al sistema di controllo

Entro la scadenza per la presentazione delle domande, il richiedente deve aver notificato la produzione biologica secondo le modalità prescritte.

La determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008 ha previsto che entro 30 giorni dalla richiesta debba essere stata conseguita l'attestazione di conformità rilasciata da un Organismo di controllo riconosciuto.

Per le adesioni del 2007, tuttavia, le istruzioni applicative hanno previsto che l'attestazione di idoneità potesse essere conseguita entro il 30/10/2007.

Durante il periodo di attuazione dell'impegno, un'azienda aderente all'azione 214.2 può uscire temporaneamente dal sistema di certificazione biologica nella fase di passaggio da un Organismo di controllo a un altro (recesso e notifica di cambio di Organismo di controllo, secondo le modalità prescritte dalla normativa) o a causa di un ritardo nel pagamento dell'importo dovuto per la certificazione, con conseguente esclusione comunicata dall'Organismo di controllo e da quest'ultimo poi revocata. Tali situazioni non determinano riduzioni dell'aiuto agroambientale, a condizione che per la campagna in cui si sono verificate l'Organismo di controllo sia stato in grado di attestare l'applicazione del metodo biologico e non si siano state riscontrate inadempienze o effetti ambientali negativi.

Riguardo al ritardo nel pagamento della quota dovuta per la certificazione, in particolare, non si ritiene che una riduzione dell'aiuto agroambientale possa essere fatta derivare da un'esclusione successivamente revocata dall'Organismo di controllo, con atto che ne annulla gli effetti, senza che siano state riscontrate violazioni degli impegni tecnici o documentali e a fronte di un'attestazione con la quale lo stesso Organismo di controllo, nell'ambito di un sistema di qualità riconosciuto a livello comunitario, abbia certificato per l'anno in questione la corretta applicazione del metodo biologico.

2.2 Importo minimo

I criteri di selezione sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR prevedono che al termine dell'istruttoria le domande di pagamento, per essere considerate finanziabili, debbano dare luogo a un importo almeno pari a 250 euro.

Le disposizioni applicative regionali ¹⁵ hanno individuato alcuni motivi che possono impedire il raggiungimento dell'importo minimo senza pregiudicare la finanziabilità della domanda:

- a) applicazione di penalizzazioni per violazione di impegni e/o per difformità fra superfici dichiarate ed accertate (es. riduzione di premio conseguente alla sottrazione del doppio dell'eccedenza dalla superficie determinata);
- b) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- c) estirpo di vigneti danneggiati dalla flavescenza dorata o di impianti di actinidia colpiti da batteriosi;
- d) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite previsto dal PSR del 10% della SAU aziendale (cfr parte generale);
- e) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.
- f) passaggio da una coltura ammissibile al sostegno, coltivata nell'anno precedente, a un utilizzo del terreno non ammissibile al sostegno.
- g) per le adesioni del 2007 (7° anno), riduzione dei premi/ha originariamente previsti dal bando del 2/4/2007, nell'ambito delle modifiche apportate al testo del PSR prima dell'approvazione da parte della Commissione Europea.

Si considerano inoltre finanziabili premi annuali che non raggiungano il livello minimo a causa del passaggio da una coltura ammessa a premio, coltivata nell'anno precedente, a un utilizzo del terreno non ammesso a premio.

I motivi di cui ai punti a) e g) sono riconosciuti fin dal primo anno di impegno; gli altri a partire dal secondo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito dell'importo minimo senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Le disposizioni applicative regionali ¹⁶ hanno precisato che il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del quinquennio, il requisito risulti nuovamente soddisfatto (ad esempio per ampliamenti ammissibili di superficie o per coltivazioni a premio unitario più elevato).

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non risulta finanziabile per la mancanza di un requisito di ammissibilità, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

¹⁵ DGR n. 819407 del 1/8/2008 e circolare regionale n. 19086 del 24/7/2009

¹⁶ circolare regionale n. 22424 del 12/8/2010

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

Come indicato nella parte generale, gli impegni assunti nel 2007 e già prolungati di un anno nel 2011 possono essere ulteriormente prorogati nel 2013.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale.

Non sono finanziabili superfici al di fuori del territorio regionale, tranne che per le aziende aventi il centro aziendale (Unità Tecnico Economica "UTE" principale) in Piemonte, per le quali saranno finanziabili anche i terreni situati in comuni non piemontesi confinanti con comuni piemontesi in cui ricadono i terreni oggetto di impegno.

5. IMPEGNI DI BASE

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- introdurre o mantenere su tutta la SAU aziendale, con la possibile esclusione dei corpi aziendali separati, i metodi di produzione biologica definiti dalla normativa comunitaria (reg. CE n. 834/2007 e reg. CE 889/08) e nazionale. Con riferimento all'art. 11, commi 2 e 3 del reg. (CE) 834/2007, per corpi aziendali separati si intendono unità aziendali distinte da quelle riconosciute idonee alla produzione biologica dagli Organismi di controllo, investite a varietà vegetali ben distinguibili da quelle assoggettate al metodo biologico. La separazione rispetto alle unità condotte secondo il metodo biologico deve essere attestata da un Organismo di controllo riconosciuto ai sensi della normativa comunitaria e deve riguardare i terreni interessati, i prodotti utilizzati e quelli ottenuti, rispettivamente, dalle unità biologiche e non biologiche;
- sottoporre almeno due volte nel quinquennio le macchine irroratrici aziendali a verifica e regolazione da parte di centri autorizzati dalla Regione ed effettuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tali controlli.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, è necessario osservare le regole di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci, ove gli impegni agroambientali assunti non comportino vincoli più restrittivi.

5.1 Schede di registrazione

Gli agricoltori devono mantenere costantemente aggiornate, ed esibire ai funzionari incaricati dei controlli, le registrazioni relative alle fertilizzazioni e ai trattamenti fitoiatrici effettuati. Le operazioni devono essere registrate entro 30 giorni dalla loro effettuazione¹⁷.

Sono ammissibili sia la compilazione manuale delle schede sia la stampa eseguita mediante programma informatico. In entrambi i casi le registrazioni devono contenere le informazioni richieste, essere sottoscritte dall'agricoltore e conservate per la durata dell'impegno.

¹⁷ determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24/12/2008 e n. 669 del 10/8/2009

Le registrazioni devono riguardare, distintamente, sia le superfici interessate dall'impegno agroambientale sia le eventuali altre superfici agricole aziendali (corpi separati non oggetto di impegno), sulle quali dovranno essere applicati i vincoli di condizionalità e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

5.2 Verifica funzionale delle macchine irroratrici

Il requisito minimo di impiego dei prodotti fitosanitari, che per gli agricoltori aderenti a un'azione agroambientale costituisce parte integrante della condizionalità (*baseline*), impone di effettuare nell'arco del quinquennio almeno una verifica funzionale delle macchine irroratrici. Le scadenze entro cui ottemperare all'obbligo sono fissate dal Ministero delle Politiche agricole in funzione dell'anno di assunzione degli impegni agroambientali. (cfr par. 5.2.2 della Parte I) .

L'azione 214.2 richiede di oltrepassare il requisito minimo eseguendo almeno *due* verifiche funzionali nel corso del quinquennio. Le scadenze per il conseguimento dell'esito positivo delle verifiche¹⁸ sono riportate nel prospetto riepilogativo al termine delle presenti disposizioni.

Tra le due verifiche funzionali devono intercorrere almeno 12 mesi.

Considerata la necessità che prima di ogni scadenza i Centri abilitati possano dedicarsi completamente alle attività di verifica funzionale per consentire agli agricoltori di ottemperare all'impegno, e tenuto conto dei tempi richiesti per il successivo inserimento dei dati tecnici nella procedura informatica regionale, le disposizioni applicative hanno previsto che nei primi due mesi dopo ogni scadenza l'effettuazione della verifica funzionale e la buona funzionalità delle attrezzature possano essere attestati da una dichiarazione provvisoria, rilasciata dal Centro abilitato in conformità al modello regionale.

Trascorsi due mesi dalla scadenza, il conseguimento dell'esito positivo della verifica entro il termine stabilito deve risultare da un'attestazione emessa dal Centro abilitato mediante la procedura informatica regionale, previo inserimento dei dati tecnici richiesti. Sono fatti salvi i casi in cui la verifica sia stata effettuata con esito positivo entro il termine previsto, ma il Centro abilitato abbia rilasciato l'attestazione mediante la procedura informatica più di due mesi dopo tale scadenza, per problemi di operatività del software o per altre circostanze ostative confermate dal CSI e/o dal Settore Fitosanitario regionale¹⁹.

Considerate le difficoltà operative riscontrate, per gli *impegni avviati nel 2007* e oggetto di proroga le disposizioni applicative hanno previsto che, in deroga al criterio generale, l'inserimento dei dati nel sistema informativo regionale fosse completato entro il *31/10/2012* per la prima verifica funzionale ed entro il *31/12/2012* per la seconda (circolare n. 21894 del 26/9/2012).

Esenzioni

Si riconoscono i seguenti casi di esenzione dall'obbligo di verifica funzionale:

- 1) indisponibilità di irroratrici aziendali;
- 2) irroratrici non tarabili secondo la metodologia regionale;
- 3) ricorso a terzi (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 4) ricorso a contoterzisti (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 5) macchine irroratrici con certificazione ENAMA in corso di validità.

Le autodichiarazioni di esenzione dall'obbligo dei controlli alle irroratrici devono essere

¹⁸ determinazione dirigenziale n. 1461 del 30/12/2011

¹⁹ determinazione dirigenziale n. 1675 del 30/12/2010

conservate in azienda ed esibite in occasione delle verifiche da parte dei soggetti incaricati. Per le esenzioni di cui ai punti 3) e 4) l'azienda beneficiaria deve disporre dell'attestazione di idoneità conseguita dai soggetti esterni all'azienda.

Le aziende che fanno ricorso a contoterzisti devono rivolgersi a soggetti che utilizzino macchinari verificati almeno ogni due anni.

5.3 Avvicendamento colturale

I beneficiari devono adeguarsi al Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 18354 del 17.11.2009 (pubblicato sulla G.U. n. 31 del 8.2.2010), con particolare riferimento agli avvicendamenti colturali (art. 3 par. 1).

L'adeguamento era richiesto a partire dalle semine successive al 30/6/2010 ²⁰.

5.4 Esclusioni

L'azione non è applicabile ai *boschi*, ma a castagneti e noceti da frutto formati da piante innestate con varietà da frutto situate a una distanza media di 6-20 m le une dalle altre, in cui il terreno è mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Le colture ammesse a premio non comprendono i *pascoli su cui è praticato l'alpeggio*, che possono essere oggetto degli impegni riguardanti i pascoli estensivi.

Gli *orti familiari*, destinati all'autoconsumo, non sono ammissibili a premio.

6. PRELIEVI DI CAMPIONI

In almeno il 30% delle aziende estratte per il controllo *in loco* gli Enti delegati effettuano, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

Per verificare l'applicazione del metodo biologico in fasi fenologiche che altrimenti potrebbero non essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuare prima dell'estrazione del campione di aziende da sottoporre a verifiche *in loco*.

La presenza di residui o tracce di prodotti fitosanitari non consentiti dal metodo biologico può essere rilevata anche su campioni prelevati dagli Organismi di controllo nell'ambito dell'attività di certificazione.

Sia per i prelievi compiuti dagli Enti delegati che per quelli degli Organismi di controllo, il Settore Fitosanitario regionale (Laboratorio agrochimico) valuta d'intesa con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) gli esiti delle analisi risultate irregolari o di dubbia regolarità e ne stabilisce la rilevanza nell'ambito dell'azione 214.2, secondo criteri uniformi basati su elementi quali la concentrazione delle sostanze attive riscontrate, il metodo analitico adottato, ecc.

Se a seguito di tale valutazione viene accertato l'utilizzo di una sostanza attiva non consentita dal metodo biologico, si applicano le penalità previste dalla determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008 in merito alle *inadempienze che costituiscono infrazioni*, indipendentemente dal fatto che il prelievo del campione sia stato eseguito da un Ente delegato o da un Organismo di controllo.

²⁰ circolare MiPAAF n. 750 del 22/1/2010, pubblicata sulla citata G.U.

7. IMPEGNI AGGIUNTIVI

In aggiunta agli impegni di base, gli agricoltori aderenti all'azione possono assumere uno o più impegni facoltativi tra quelli previsti dal PSR:

- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato di frutteti e vigneti;
- manutenzione di nidi artificiali in frutteti e vigneti;
- zootecnia biologica.

Come previsto delle disposizioni applicative regionali,²¹ gli impegni aggiuntivi possono essere assunti sull'intera superficie aziendale cui sono applicabili o su parte di essa, con l'estensione minima indicata per ciascun impegno aggiuntivo.

In nessun caso gli impegni aggiuntivi possono essere ammessi a premio oltre il termine degli impegni di base.

In conformità all'art. 10, paragrafo 4 del regolamento (UE) 65/2011, gli impegni aggiuntivi - così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno, a eccezione delle coltivazioni intercalari che, come previsto dal PSR, possono ruotare nell'ambito dell'azienda.

In conformità all'art. 10, paragrafo 4 del regolamento (UE) 65/2011, gli impegni aggiuntivi - così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno, a eccezione dell'intervento relativo alla pacciamatura ecocompatibile, che può ruotare nell'ambito dell'azienda alle condizioni previste dal PSR, seguendo la rotazione delle colture interessate.

Se un impegno facoltativo in corso di attuazione diviene inapplicabile per il mutato utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se, negli anni rimanenti del quinquennio, l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione almeno pari a quella su cui esso si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione non è dovuta se l'azienda non possiede superfici su cui operare tale compensazione.

In conformità all'art. 27, paragrafo 11 del regolamento (CE) 1974/2006, gli impegni aggiuntivi assunti in anni successivi a quello di adesione all'azione rappresentano un rafforzamento significativo dell'impegno originario in corso di esecuzione, atto a determinare sicuri benefici ambientali.

Per le domande derivanti da adesioni degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 sono ammissibili l'adozione *ex novo* e l'ampliamento della superficie di impegni aggiuntivi intrapresi in anni precedenti, tranne che per l'impegno di manutenzione dei nidi artificiali.

Per le domande derivanti da adesioni del 2007 non sono ammessi l'adozione *ex novo* e l'ampliamento della superficie di applicazione di impegni aggiuntivi intrapresi in anni precedenti. Sulle particelle interessate dal prolungamento devono essere mantenuti, oltre agli impegni di base, anche gli eventuali impegni facoltativi intrapresi in anni precedenti, ove applicabili.²²

Per gli agricoltori che hanno presentato domanda di *installazione di nidi artificiali per uccelli e chiropteri* nell'ambito della tipologia 2 della misura 216 (determinazione dirigenziale n. 771 del

²¹ determinazione dirigenziale n. 265 del 28 aprile 2008

²² determinazione dirigenziale n. 1422 del 21 dicembre 2011

14/8/2012 e s.m.i.), è prevista l'emanazione di un bando per l'assunzione degli impegni quinquennali di base dell'azione 214.1 e dell'impegno aggiuntivo riguardante la manutenzione dei nidi installati.

7.1 Pacciamatura ecocompatibile

Possono essere impiegati, su colture ortive, materiale vegetali e/o fogli di materiale plastico biodegradabile e compostabile certificato e conforme alle Norme Standard Europee (CEN) UNI EN 13432:2002 Packaging, relativa agli imballaggi, o UNI EN 14995:2007 Plastics, relativa ai materiali plastici in genere.

In caso di utilizzo di materiale plastico, nella fattura di acquisto deve essere indicata la conformità alle norme UNI sopra citate.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 0,2 ettari.

Come previsto dal PSR a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione europea con decisione C(2012)2248 del 30 marzo 2012, durante il periodo di impegno la superficie interessata dall'intervento può ruotare in funzione della rotazione delle colture su cui è praticata la pacciamatura, fermo restando l'impegno ad attuare l'intervento, fino al termine del quinquennio, per le colture e gli ettari ammissibili a premio nel primo anno di applicazione.

7.2 Inerbimento controllato di frutteti e vigneti

Indicazioni generali

Qualora l'inerbimento venga ottenuto tramite l'impiego di opportuni miscugli di specie prative si consiglia di effettuare la semina nel periodo autunnale.

La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci e/o trinciature; in quest'ultimo caso è fondamentale un'appropriate regolazione degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare assolutamente il terreno.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 1 ettaro.

Per i fruttiferi il PSR ha stabilito regole differenziate in funzione della fascia altimetrica, prevedendo l'inerbimento totale in pianura e l'inerbimento dell'interfila in collina.

Frutteti di pianura

La copertura erbacea deve interessare tutta la superficie, sia gli interfilari che il sottofila.

Vigneti e frutteti di collina

La copertura erbacea deve interessare almeno gli interfilari, per una superficie almeno pari al 70% di quella complessiva della coltura.

Al fine di favorire l'interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull'interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni e ad anni alterni. Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

7.3 Manutenzione di nidi artificiali in vigneti e frutteti

Il PSR prevede che i nidi artificiali siano in numero di almeno 10 per ogni ettaro di superficie ammessa a premio, che siano collocati sui terreni oggetto di impegno o nelle loro vicinanze (ad es. su tare, ai margini di superfici boscate) e che per tutta la durata del periodo di impegno ne sia curata la pulizia annuale (dopo la fine del periodo riproduttivo) e, in caso di danneggiamento o perdita, la manutenzione o sostituzione.

Come previsto dalle disposizioni applicative regionali ²³, i nidi devono essere collocati a un'altezza di almeno 2 m o almeno all'altezza dei pali di testata dei filari. La superficie minima di applicazione dell'impegno aggiuntivo è di 0,5 ettari.

7.4 Zootecnia biologica

Poiché l'aiuto alla "zootecnia biologica è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, e tenuto conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi già percepiti per l'impegno facoltativo non è dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo.

8. NOTIFICHE INCROCIATE

Ai fini di un'applicazione coordinata dei controlli sull'attuazione dell'azione 214.2 e delle attività di certificazione biologica sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, gli Enti delegati segnalano agli Organismi di controllo le inadempienze constatate durante le verifiche, se rilevanti ai fini dell'attività di certificazione sull'attuazione del metodo biologico, e prendono in considerazione ai fini dell'istruttoria le inadempienze rilevate dagli Organismi di controllo in aziende aderenti all'azione 214.2.

9. ENTITÀ DEGLI AIUTI

Nel PSR sono indicati i premi annui/ettaro riferiti alle diverse categorie di colture, differenziati fra introduzione e mantenimento e tra prima e seconda fascia di superficie.

Il premio relativo all'introduzione spetta, per l'intero periodo di impegno quinquennale, a beneficiari che negli anni precedenti l'adesione all'azione 214.2 non siano stati inseriti dell'elenco degli operatori biologici e non abbiano aderito ad azioni riguardanti l'applicazione della produzione biologica nell'ambito del regolamento (CEE) 2078/92 e/o della Misura F del PSR 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Per le domande derivanti da *adesioni del 2007*, anche nel secondo anno di proroga il livello di premio verrà corrisposto allo stesso livello "introduzione" o "mantenimento" riconosciuto per il 2011.²⁴

Come previsto dal PSR, i pagamenti relativi agli impegni di base sono cumulabili con quelli riguardanti gli impegni aggiuntivi.

10. COMPATIBILITÀ CON L'AZIONE 214.4

²³ circolare regionale n. 12506 del 14/5/2008

²⁴ determinazioni dirigenziali n. 1422 del 21 dicembre 2011 e n. 135 del 4/3/2013

L'azione è compatibile in una determinata azienda con l'azione 214.4 (conversione di seminativi in colture foraggere permanenti), a condizione che i loro aiuti non si cumulino sulla medesima superficie fisica. Qualora un agricoltore aderisca ad entrambe le azioni possono verificarsi i due casi seguenti.

Se un terreno oggetto dell'azione 214.4 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'azione 214.2 (secondo la definizione valida per tale azione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 214.4 (che, per quanto concerne la fertilizzazione, coincidono con le norme tecniche dell'azione 214.1).

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 214.4 è soggetto anche agli impegni dell'azione 214.2 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che l'azione 214.2 deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la sola possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta delle due azioni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le norme di fertilizzazione dell'azione 214.4 (es. limiti di apporto azotato) sia le prescrizioni del metodo di produzione biologico (es. divieto di fertilizzanti di sintesi).

11. DEMARCAZIONE FRA ZOOTECCIA BIOLOGICA E SOSTEGNO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009

Il PSR vigente, a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione europea con decisione C(2012)2248 del 30 marzo 2012 specifica che tra il sostegno di cui all'art. 68 del reg. CE n. 73/2009, in riferimento al miglioramento della qualità delle carni bovine e di quelle oviceprine, e il sostegno dell'azione 214.2 non esistono elementi di sovrapposizione in quanto quest'ultima prevede un incremento di premio per le colture destinate all'alimentazione animale in caso di assunzione dell'impegno relativo alla zootecnia biologica, senza determinare remunerazione delle spese di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 luglio 2009 (recante Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009).

AZIONE 214.3 INCREMENTO DEL CARBONIO ORGANICO DEL SUOLO
--

L'azione è attuata attraverso due tipologie di intervento, tra loro alternative:

- tipologia 1): apporto di sostanza organica di pregio derivante da ammendanti compostati;
- tipologia 2): apporto di sostanza organica di pregio derivante da letame o altre matrici palabili.

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati che hanno assunto gli impegni quinquennali dell'azione o subentrano, totalmente o parzialmente, nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 *Contenuto di carbonio organico del suolo*

I terreni oggetto di impegno ai sensi dell'azione devono ricadere in aree classificate a basso o moderatamente basso contenuto di carbonio organico, così come individuate dalla carta regionale del contenuto percentuale di carbonio organico dei suoli, disponibile sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_250/dwd/atla_carto250/piem_perc250.pdf

Le procedure informatiche consentono di individuare eventuali particelle catastali ricadenti al di fuori delle aree sopra citate. Trattandosi di una condizione necessaria per l'applicabilità dell'azione, per tutte le particelle segnalate l'anomalia deve essere risolta prima di erogare la prima annualità dell'aiuto.

Le aziende non ricadenti nelle aree di cui sopra possono accedere ai benefici dell'azione dimostrando, mediante opportuna documentazione analitica, che i terreni interessati presentano un contenuto percentuale di carbonio organico inferiore a 1.5 %; a tale scopo potranno essere utilizzate analisi a disposizione all'azienda agricola.

Per le adesioni del 2009, a causa dei tempi necessari per poter effettuare un incrocio informatico riferito alle singole particelle catastali, la consegna agli Enti delegati degli esiti delle analisi per i terreni risultati anomali è stata richiesta entro il 30/9/2010.

Per le adesioni del 2010 il bando ha richiesto la consegna dei referti analitici entro il termine ultimo per la presentazione delle domande del secondo anno di impegno (10/6/2011). A garanzia degli agricoltori nei confronti di eventuali ritardi nell'effettuazione delle analisi, gli agricoltori potevano far pervenire all'Ente delegato competente entro la scadenza sopra indicata, in mancanza del referto analitico, una ricevuta attestante la consegna del campione al laboratorio di analisi entro il 31/5/2011. In questo caso la scadenza per la consegna del referto analitico all'Ente delegato era differita al 30/6/2011²⁵.

²⁵ circolare n. 12144 del 16/5/2011

Per le domande di adesione del 2011 e del 2012 (giovani insediati nell'ambito della misura 112) il bando ha richiesto che gli agricoltori facessero pervenire all'Ente delegato l'esito dell'analisi del suolo *entro il 30/9 dell'anno di adesione*.

L'anagrafe regionale attualmente riporta per ciascuna particella catastale la classificazione riferita al contenuto di carbonio organico del terreno. Per agevolare l'individuazione dei casi in cui il requisito di scarsa dotazione di sostanza organica non risulta soddisfatto, gli Enti delegati ricevono gli elenchi delle domande che presentano tale anomalia, elaborati dal CSI-Piemonte, e segnalano ai soggetti che assistono gli agricoltori le aziende di rispettiva competenza per le quali deve essere presentata la documentazione analitica.

Le analisi atte a dimostrare la scarsa dotazione di carbonio organico dei terreni, in numero di una ogni 10 ettari oggetto di impegno, devono essere conformi ai metodi ufficiali (WALKLEY-BLACK; SPRINGER-KLEE, ANALIZZATORE ELEMENTARE) e devono risalire a non più di 5 anni dalla scadenza per la presentazione delle domande di adesione. I relativi referti devono comprendere gli estremi identificativi del punto di prelievo, o essere corredati da una dichiarazione integrativa contenente tale informazione.

In riferimento alle analisi di terreno pervenute, gli Enti delegati verificano:

- il contenuto di carbonio organico risultante dalle analisi (inferiore a 1,5%).
- la data delle analisi;
- la conformità ai metodi analitici ufficiali;
- il numero di analisi in rapporto alla superficie oggetto di impegno;
- la presenza degli estremi identificativi del punto di prelievo (nel referto o nella dichiarazione integrativa).

Entro 6 mesi dal termine ultimo per la presentazione dei referti analitici da parte degli agricoltori, gli Enti delegati effettuano a campione prelievi di terreno atti a confermare mediante analisi di controllo la scarsa dotazione di carbonio organico, per almeno il 5% degli esiti pervenuti (con almeno un prelievo per Ente delegato). I campioni possono essere consegnati al Settore Fitosanitario Regionale (Laboratorio agrochimico), che provvederà ad effettuare le analisi.

Le modalità di prelievo, sia per i tecnici incaricati dagli agricoltori che per i funzionari degli Enti delegati, devono essere conformi alle indicazioni contenute nelle norme tecniche per l'azione 214.1, reperibili al seguente indirizzo internet:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/agrichim/mod_camp.pdf

La scarsa dotazione di sostanza organica si considera confermata se nel campione di terreno prelevato dall'Ente delegato si riscontra un contenuto di carbonio organico inferiore a 1,5% (anche se esso non coincide con quello risultante dal referto consegnato dall'agricoltore).

Qualora in un campione prelevato da un Ente delegato si rilevi un contenuto di carbonio organico superiore alla soglia di 1,5%, l'Ente delegato valuta d'intesa con il Settore Fitosanitario (Laboratorio agrochimico) se tale superamento possa essere determinato dalla sostanza organica eventualmente già distribuita in applicazione dell'impegno agroambientale.

Mediante verifica sulla carta regionale, gli Enti delegati possono considerare ammissibili anche in assenza di documentazione analitica le particelle che, pur ricadendo in zone a scarsa dotazione di carbonio organico come sopra definite, siano state segnalate come anomale in quanto non correttamente individuate dalla procedura informatica.

2.2 Superficie minima

Come previsto dai criteri di selezione sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR, nel primo anno di impegno sono considerate ammissibili le domande la cui superficie determinata come ammissibile a finanziamento sia almeno pari a 2 ettari.

A partire dal secondo anno tale superficie può scendere al di sotto del livello minimo, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, le disposizioni applicative regionali²⁶ hanno riconosciuto ammissibili, ove pertinenti, i motivi individuati (con riferimento agli importi minimi e alle azioni 214.1 e 214.2) dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 819407 del 1/8/2008:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) estirpo di vigneti danneggiati dalla flavescenza dorata;
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- d) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Al caso b) viene assimilato l'estirpo per batteriosi dell'actinidia.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. IMPEGNI

L'azione prevede i seguenti interventi, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- l'aggiunta al terreno di matrici di sostanza organica extra aziendale, con parziale sostituzione della fertilizzazione minerale, azotata e fosfatica, tramite un apporto prevalente di nutrienti di origine organica;
- l'adozione di tecniche di lavorazione del terreno conservative della sostanza organica tra cui obbligatoriamente una profondità massima di aratura di 30 cm;

In assenza di adesione ad altri impegni agroambientali riguardanti aspetti connessi alla fertilizzazione, i limiti di apporto di fertilizzante azotato coincidono con i valori previsti dalla *baseline*.

²⁶ bandi del 2010 e circolare regionale n. 22424 del 12/8/2010

4.1 - Documentazione relativa all'acquisizione delle matrici organiche

Le disposizioni applicative regionali²⁷ prevedono che il beneficiario degli aiuti, al fine di comprovare l'acquisizione e l'utilizzo delle matrici organiche che si è impegnato a distribuire, conservi in azienda per eventuali controlli la relativa documentazione fiscale o, qualora questa non sia prevista, una dichiarazione in cui il produttore che ha reso disponibile il materiale organico ne attesti la tipologia, la quantità e la data di trasferimento nell'azienda del beneficiario.

4.2. Apporti nel primo anno di impegno ed eventuali successive compensazioni

Per il primo anno di impegno sono considerati validi gli apporti organici effettuati prima della presentazione della domanda, in previsione dell'emanazione del bando, a condizione che siano adeguatamente documentati e riferibili all'annata agraria per la quale viene erogata la prima annualità dell'aiuto²⁸.

Qualora nell'anno di adesione non sia stato possibile apportare al terreno le quantità richieste di matrici organiche, a causa di vincoli agronomici connessi al ciclo delle colture in atto, i quantitativi non distribuiti potranno essere apportati effettuando interventi compensativi quali quelli di seguito descritti, in aggiunta alle distribuzioni richieste per gli anni successivi del periodo di impegno:

- un apporto aggiuntivo di matrici organiche a colture di anni successivi del periodo di impegno;
- un apporto di matrici organiche a colture di secondo raccolto durante il periodo di impegno;
- un apporto di matrici organiche alla coltura dell'anno successivo all'ultimo anno di impegno.

Le quantità di matrici organiche distribuite con gli apporti compensativi devono essere almeno pari a quelle non apportate nel primo anno di impegno.

4.3 – Modifica di particelle in corso di impegno

Il PSR prevede che i terreni interessati dalla distribuzione della sostanza organica possano variare nel corso del periodo di impegno, in conseguenza di limitazioni alla distribuzione della sostanza organica su alcune colture; tra i casi particolari ammissibili, i bandi degli anni scorsi hanno individuato l'introduzione di colture foraggere pluriennali. I casi in questione devono essere preventivamente comunicati alla Comunità Montana o Provincia competente e ritenuti approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni; la sostituzione deve avvenire con una superficie di dimensione pari o superiore a quella delle particelle sottratte.

4.4 – Limitazioni o esclusioni in caso di determinati utilizzi del suolo

Al fine di favorire l'utilizzo agronomico delle matrici di sostanza organica, non si ritiene opportuno finanziare distribuzioni su terreni marginali o improduttivi. Sui terreni oggetto dell'azione, pertanto, il *ritiro dalla produzione* e la *disattivazione* devono ricorrere nel loro insieme per non più di due anni, nell'ambito di un avvicendamento che comprenda la destinazione produttiva dei terreni negli anni rimanenti del periodo di impegno²⁹.

L'azione non è applicabile all'*arboricoltura da legno* (es. pioppeti) e ai *boschi*, trattandosi di superfici che in base alla classificazione dell'ISTAT non rientrano nella superficie agricola utilizzata.

²⁷ circolare regionale n. 13622 del 27/5/2009

²⁸ circolare n. 19273 del 9/8/2011

²⁹ circolare n. 19273 del 9/8/2011

5 - SOTTOAZIONE 214.3.1
APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA DI PREGIO DA AMMENDANTI COMPOSTATI

5.1 Impegni

L'adesione alla sottoazione 214.3/1 comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto precisato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- apportare al terreno sostanza organica di pregio di origine extra aziendale, derivante da ammendanti compostati di cui all'Allegato 2 del D.Lgs 29-4-2006 n. 217: ammendante vegetale semplice non compostato (codice n° 3), ammendante compostato verde (codice n° 4), ammendante compostato misto (codice n° 5), ammendante torboso composto (codice n° 6), ed in una quantità media annua di almeno 3 t di sostanza secca per ettaro;
- redigere e conservare un piano di concimazione finalizzato a limitare l'uso di concimi azotati e fosfatici minerali, valorizzando l'apporto fertilizzante delle matrici organiche;
- registrare gli apporti di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- conservare la documentazione comprovante l'utilizzo di matrici di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- limitare la profondità di lavorazione del terreno ad un massimo di 30 cm.

Tra gli apporti di sostanza organica oggetto di impegno non sono conteggiate le matrici non pregiate quali i liquami zootecnici ed i fanghi di depurazione ai sensi del D.lgs 99/92, nonché gli ammendanti derivanti da fanghi.

La superficie aziendale oggetto di impegno non può superare 40 ettari.

5.1.1 Vigneti collinari

Come previsto dai bandi degli anni precedenti, la distribuzione annua della sostanza organica può non essere effettuata in situazioni eccezionali, non dipendenti dalla volontà del beneficiario, o particolari quali le superfici coltivate a vite su terreni collinari. La quantità non distribuita deve essere recuperata attraverso distribuzioni nel successivo anno di impegno; della variazione deve essere preventivamente informata la Comunità Montana o Provincia competente, che in assenza dei requisiti sopra citati determinerà l'esclusione dei terreni in cui si è verificata l'inadempienza.

Durante il quinquennio devono essere comunque effettuate almeno 3 distribuzioni. Anche negli anni di mancata distribuzione devono essere rispettati gli altri impegni previsti dall'azione.

5.2 Adesione a un progetto collettivo

L'azienda agricola ha facoltà di aderire a un progetto collettivo con le seguenti finalità:

- incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, con riferimento ai terreni oggetto di distribuzione della sostanza organica e/o ai territori da cui la stessa si origina;
- fornire garanzie ulteriori di qualità e di approvvigionamento delle matrici di sostanza organica utilizzata;
- favorire la diffusione delle informazioni utili ad un migliore e più efficace utilizzo della sostanza organica tra gli aderenti al progetto.

Il progetto collettivo è presentato da aziende produttrici di ammendanti compostati le quali si impegnino a rendere disponibile la sostanza organica per il periodo di applicazione dell'azione, nella quantità e qualità concordata; in ogni progetto collettivo devono essere coinvolte almeno 3 aziende agricole per una superficie complessiva di terreno di almeno 40 ettari; i terreni interessati devono ricadere in modo prevalente in aree omogenee limitrofe anche se non necessariamente confinanti.

Tra i presentatori del progetto collettivo possono essere comprese associazioni o organizzazioni professionali agricole; il progetto può essere promosso da enti locali operanti sul territorio interessato; il progetto può anche essere finalizzato a stabilire criteri qualitativi aggiuntivi della sostanza organica utilizzata. Il progetto collettivo riguarda l'utilizzo di sostanza organica prodotta entro una distanza massima di 70 km.

I progetti collettivi, comprensivi di eventuali domande aggiuntive rispetto agli anni scorsi, devono essere fatti pervenire, entro il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande indicato dall'Arpa con la DD n. 46-2012 del 20.03.2013, alla Provincia in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte. Essi saranno da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di ricezione.

5.3 Eventuali modifiche di progetti collettivi

Un progetto presentato entro i termini può essere oggetto di una modifica che preveda la partecipazione di un Centro di compostaggio in precedenza non coinvolto, al fine di assicurare alle aziende agricole aderenti la fornitura del quantitativo di matrici organiche richiesto dall'azione.

Se il Centro di compostaggio in questione partecipa anche a un altro progetto collettivo (oltre a quello di cui si propone la modifica), l'Ente delegato verifica che la variazione richiesta sia compatibile con la disponibilità di adeguati quantitativi di ammendante per le aziende coinvolte in tale altro progetto. Se quest'ultimo riguarda un'altra provincia, la valutazione sarà svolta d'intesa con l'altro Ente delegato competente³⁰.

6 - SOTTOAZIONE 214.3.2

APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA DI PREGIO DA LETAME E MATRICI PALABILI

6.1 Impegni

L'adesione alla tipologia di azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto precisato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- apportare al terreno sostanza organica di pregio, di origine extra aziendale, derivante dall'utilizzo agronomico di letame o di matrici organiche palabili di origine agricola o zootecnica caratterizzate da un rapporto tra carbonio e azoto, maggiore o uguale a 12; La quantità di sostanza organica distribuita deve essere tale da apportare annualmente al terreno più del 50 % del limite di azoto/ha stabilito per ciascuna coltura dalle norme tecniche per l'azione 214.1³¹

Nella valutazione dell'apporto azotato si deve tener conto del coefficiente di efficienza dell'azoto distribuito con le matrici organiche³². Tale coefficiente è desunto dal sistema informativo per tutte le aziende tenute alla compilazione del Piano di Utilizzazione

³⁰ circolare n. 19273 del 9/8/2011

³¹ determinazione dirigenziale n. 1380 del 29/12/2009

³² circolare regionale n.13622 del 27/5/2009

Agronomica ai sensi del regolamento regionale 10/R/2007, mentre negli altri casi viene considerato pari a 0,5³³.

Non sono comunque conteggiate tra gli apporti di sostanza organica oggetto di impegno, le matrici non pregiate quali i liquami zootecnici ed i fanghi di depurazione ai sensi del D.lgs 99/92.

L'apporto di cui sopra deve essere in quantitativi tali da rispettare i limiti di apporto azotato di origine zootecnica stabiliti dalla regolamentazione regionale nelle zone vulnerabili da nitrati e di 250 kg di azoto di origine zootecnica nelle altre zone.

Per i terreni disattivati o ritirati dalla produzione e per le colture a seminativo non disciplinati la quantità annua di matrice organica da distribuire sui terreni oggetto di impegno deve essere tale da apportare almeno 40 kg/ha di azoto efficiente³⁴;

- effettuare le eventuali integrazioni con concimi minerali e di sintesi in modo solo complementare e comunque non prevalente rispetto al fabbisogno annuo della coltura;
- registrare gli apporti di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- conservare la documentazione comprovante l'utilizzo di matrici di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- redigere e conservare un piano di concimazione finalizzato a limitare l'uso di concimi azotati e fosfatici minerali, valorizzando l'apporto fertilizzante delle matrici organiche.
- limitare la profondità di lavorazione del terreno ad un massimo di 30 cm.

Le aziende agricole con allevamento zootecnico potranno accedere ai benefici dell'azione 214.3.2 a condizione che risultino essere in situazione di non eccedenza di effluenti zootecnici aziendali e non procedano a cessioni degli stessi.

L'apporto azotato da matrici palabili può essere inferiore al livello sopra indicato nel caso in cui particolari condizioni riferite al fabbisogno della coltura, adeguatamente motivate dal punto di vista agronomico, non consentano di apportare la quantità di azoto organico richiesta dal criterio generale (es. coltivazione di varietà locali il cui fabbisogno azotato sia notevolmente inferiore a quello delle varietà o degli ibridi comunemente coltivati).

Le eventuali integrazioni con concimi minerali hanno un ruolo complementare; esse devono venire quantificate in funzione del fabbisogno della coltura, secondo i consueti criteri di bilanciamento apporti-asporti e nel rispetto dei limiti di *baseline* (o dei limiti previsti dalle norme tecniche dell'azione 214.1, qualora i beneficiari aderiscano anche a tale azione).

L'azienda utilizzatrice aderente alla sottoazione rimane responsabile del rispetto dell'impegno assunto circa le modalità, i quantitativi e le caratteristiche del materiale oggetto di distribuzione, anche qualora i terreni oggetto di impegno siano messi a disposizione di altre aziende per l'utilizzo agronomico di effluenti ("asservimento").

6.1.1 Adesioni del 2009: apporti nel primo anno di impegno

Per gli agricoltori che hanno aderito alla sottoazione nel 2009, nel primo anno di impegno la quantità di azoto efficiente apportata con letame o matrici palabili può essere stata determinata in riferimento al fabbisogno delle colture interessate, calcolato sulla base delle rese aziendali e degli asporti unitari indicati dalle norme tecniche per l'azione 214.1, invece che in base al criterio generale riferito ai limiti massimi di apporto per coltura.

Qualora l'applicazione del criterio riferito al fabbisogno delle colture avesse comportato un apporto di azoto efficiente da letame o matrici palabili inferiore a 40 kg/ha, la quota mancante al raggiungimento di tale quantità doveva essere compensata da un apporto aggiuntivo da effettuarsi

³³ a parziale modifica della circolare regionale n. 13446 del 10/5/2010

³⁴ circolare n. 19273 del 9/8/2011

entro il 2011, secondo quanto indicato al paragrafo 6.1.4 a proposito della compatibilità con i limiti relativi alla direttiva nitrati.

6.1.2 Vigneti collinari

Le disposizioni applicative regionali³⁵ hanno precisato che in situazioni eccezionali, non dipendenti dalla volontà del beneficiario, o particolari quali i vigneti coltivati su terreni collinari, caratterizzati da maggiori costi di distribuzione, la matrice organica può non essere distribuita ogni anno. Della variazione dovrà essere preventivamente informata la Comunità Montana o Provincia competente, che in assenza dei requisiti sopra citati determinerà l'esclusione dei terreni in cui si è verificata l'inadempienza.

La mancata distribuzione deve essere compensata nell'anno successivo del periodo di impegno mediante un apporto azotato da matrici organiche palabili che (tenendo conto del coefficiente di efficienza) sia pari al limite di apporto azotato previsto per l'azione 214.1. E' ammessa una tolleranza in difetto del 5%.

Durante il quinquennio devono essere comunque effettuate almeno 3 distribuzioni di matrici organiche palabili. Anche negli anni di mancata distribuzione devono essere rispettati gli altri impegni previsti dall'azione.

6.1.3 Fruttiferi in fase di allevamento

Per i fruttiferi in fase non produttiva (esclusa la vite) qualora nelle norme tecniche non sia specificato un limite inferiore a quello previsto per la fase di produzione, la quantità minima di azoto efficiente da letame o matrici palabili da apportare in applicazione della sottoazione è ridotta del 30% rispetto a quella richiesta dal criterio generale per la medesima coltura in fase produttiva, o è pari a 25 kg/ha nei casi in cui una riduzione del 30% farebbe scendere l'apporto al di sotto di tale quantità.

Per impianti di fruttiferi e di vite in fase non produttiva, inoltre, al fine di favorire l'incremento della sostanza organica del suolo e di prevenire la lisciviazione dell'azoto non assorbito dalla coltura, deve essere mantenuta una copertura erbacea che interessi gli interfilari per una superficie pari almeno al 70% della superficie totale della coltura. La copertura vegetale dovrà essere ottenuta mediante l'inerbimento spontaneo o la semina di opportuni miscugli di specie prative. La gestione del cotico erboso dovrà essere realizzata mediante periodici sfalci e/o trinciature. Nel caso in cui particolari condizioni impediscano l'inerbimento dell'interfilare, l'agricoltore dovrà inviare all'Ente delegato competente una comunicazione preventiva motivata dal punto di vista agronomico. La richiesta sarà da considerarsi accolta in assenza di risposta nei 30 giorni successivi alla ricezione.

6.1.4 Colture di actinidia danneggiate dal gelo³⁶

Nell'anno 2012 la coltivazione dell'actinidia ha fatto registrare rese sensibilmente ridotte, a causa di temperature invernali particolarmente rigide oltre che della batteriosi. Lo sviluppo vegetativo fortemente compromesso ha indotto gli agricoltori a diminuire gli apporti di fertilizzanti, al fine di evitare perdite di nutrienti che la coltura non sarebbe stata in grado di utilizzare.

Nelle circostanze sopra descritte è ritenuto ammissibile l'apporto di quantità di azoto efficiente da matrici organiche inferiori ai 50 kg/ha richiesti dal criterio generale per colture in normali condizioni vegetativa: 25 kg/ha per il 2012 e, nella prospettiva di una graduale recupero delle condizioni normali della coltura, 35 kg/ha per il 2013.

³⁵ circolare regionale n. 22424 del 12/8/2010

³⁶ circolare regionale n. 543 del 11/1/2013

Qualora nel 2012 non sia stato effettuato alcun apporto o sia stata distribuita una dose inferiore a quella richiesta per tale anno ³⁷, la quota mancante rispetto alla dose richiesta per il 2012 dovrà essere compensata da un pari apporto nell'anno successivo, in aggiunta a quello richiesto per il 2013 ³⁸.

Ai sensi dell'art. 47, lett. d) del regolamento (CE) n. 1974/2006, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni è fatta salva la possibilità di riconoscere la grave calamità naturale e le circostanze eccezionali, in presenza delle quali è consentito interrompere l'impegno senza dover restituire gli importi già percepiti.

6.1.4 Leguminose

Per alcune leguminose (soia, pisello, pisello proteico, fagiolo, fagiolino, favino, lupino) le norme tecniche dell'azione 214.1 consentono un apporto annuo di non più di 20 kg/ha di azoto proveniente da letame. Le colture in questione, di per sé poco adatte all'applicazione dell'intervento per i modesti apporti ammissibili, talvolta rientrano nell'avvicendamento sui terreni oggetto di impegno.

Poiché si ritiene che nel caso dei seminativi l'apporto annuo da matrici palabili, per essere significativo ai fini dell'incremento del carbonio organico del suolo, debba essere almeno pari a 40 kg di azoto/ha (calcolati, anche in questo caso, tenendo conto dell'efficienza del fertilizzante organico), la quota residua necessaria al raggiungimento di tale quantità, non apportata alla leguminosa, deve essere assicurata da un apporto supplementare di azoto da matrici palabili alla coltura dell'anno successivo. In deroga al criterio generale, per le superfici oggetto di impegno investite a leguminose nel 2009 l'apporto compensativo poteva avvenire entro la fine della campagna 2011.

Per le leguminose coltivate nell'ultimo anno di impegno, la letamazione dovrà apportare la quantità massima di azoto consentita dalle norme tecniche, con una tolleranza in difetto del 5%.

6.1.5 Compatibilità degli apporti con i limiti relativi alla direttiva nitrati

Si richiama l'obbligo di osservare i limiti di apporto azotato di origine zootecnica stabiliti a livello aziendale dalla regolamentazione regionale per le zone vulnerabili da nitrati e il limite di 250 kg/ha di azoto per le altre zone. Qualora la quantità di azoto efficiente richiesta dal criterio generale della sottoazione (più del 50% del livello previsto dalle norme tecniche 214.1) comporti a livello aziendale il superamento di uno dei limiti sopra indicati, l'impegno della sottoazione si considera soddisfatto dall'apporto della quantità massima di letame o matrice palabile compatibile con il rispetto dei limiti stessi (con tolleranza in difetto del 5%).

Anche l'apporto compensativo di azoto organico richiesto a seguito di una coltivazione di leguminose, pari alla quota mancante al raggiungimento di 40 kg/ha, deve essere effettuato, a partire dalla coltura successiva alla leguminosa, nella misura massima compatibile con i limiti relativi alla direttiva nitrati (con tolleranza in difetto del 5%) ³⁹.

6.2 Adesione a un progetto collettivo

L'azienda agricola ha facoltà di aderire ad un progetto collettivo con le seguenti finalità:

³⁷ nel caso descritto la dose richiesta per il 2012, in deroga al criterio generale, è pari 25 kg/ha.

³⁸ nel caso descritto la dose richiesta per il 2013, in deroga al criterio generale, è pari 35 kg/ha.

³⁹ circolare regionale n. 22424 del 12/8/2010

- incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, con riferimento ai terreni oggetto di distribuzione della sostanza organica e/o ai territori da cui la stessa si origina;
- fornire garanzie ulteriori di qualità e di approvvigionamento delle matrici di sostanza organica utilizzata;
- favorire la diffusione delle informazioni utili ad un migliore e più efficace utilizzo della sostanza organica tra gli aderenti al progetto.

Il progetto collettivo deve coinvolgere come presentatrici almeno 3 aziende agricole aderenti all'azione per una superficie di terreno di almeno 40 ettari; i terreni interessati dal progetto collettivo devono ricadere in modo prevalente in aree omogenee limitrofe anche se non necessariamente tra essi confinanti. Il progetto può inoltre coinvolgere, tra i presentatori, aziende agricole produttrici di sostanza organica, associazioni o organizzazioni professionali agricole ed essere promosso da enti locali operanti sul territorio interessato. Il progetto collettivo riguarda l'utilizzo di sostanza organica proveniente da una distanza massima di 70 km.

Nel caso in cui, in seguito alla definitiva ammissione a premio delle singole domande, il numero di aziende effettivamente coinvolte nell'azione e dei relativi ettari di terreno, venisse ridotto, tale situazione non determinerà conseguenze sull'eventuale punteggio di priorità acquisito dalle singole aziende.

I progetti collettivi, comprensivi di eventuali domande aggiuntive rispetto agli anni scorsi, devono essere fatti pervenire entro il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande, alla Provincia in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte. Essi sono da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di ricezione.

7. IMPORTO DELL'AIUTO

Per entrambe le sottoazioni l'importo annuo dell'aiuto è pari a 180 euro/ettaro.

<p>AZIONE 214.4</p> <p>CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN COLTURE FORAGGERE PERMANENTI</p>
--

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati che hanno assunto gli impegni quinquennali dell'azione o subentrano, totalmente o parzialmente, nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**2.1 Utilizzi del terreno nel triennio precedente**

L'azione richiede la *conversione* in foraggere permanenti di terreni investiti a seminativi nei 3 anni precedenti l'anno di adesione. A norma dell'art. 48, par. 1 del regolamento (CE) 1974/06 (*Verificabilità e controllabilità delle misure*), la presenza di seminativi nel triennio precedente deve essere attestata da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento).

Nel triennio che precede l'anno di adesione la mancata coltivazione (e quindi l'assenza di produzione) e la coltura di prati avvicendati sono ammissibili per non più di un anno, poiché altrimenti l'aiuto agroambientale non sarebbe giustificato dalle perdite di reddito e dai benefici ambientali derivanti dalla trasformazione del seminativo in coltura foraggera permanente. Le disposizioni applicative regionali hanno precisato che per le adesioni del 2009 il limite si applica separatamente al ritiro dalla produzione e al prato avvicendato (circolare n. 13622 del 27/5/2010), mentre per adesioni del 2010 i due utilizzi possono ricorrere complessivamente per non più di un anno nel triennio precedente l'anno di adesione (bandi 2010 e circolare n. 13446 del 10/5/2010).

Se gli utilizzi del suolo nel triennio precedente non soddisfano il requisito di ammissibilità, le superfici interessate sono escluse dall'aiuto. Non si ritengono applicabili al caso in oggetto le riduzioni/esclusioni di premio previste dall'art. 16 del regolamento UE n. 65/2011 per i casi di difformità fra superfici dichiarate e determinate. L'irregolarità in questione, infatti, non consiste nell'aver dichiarato un'estensione di colture foraggere permanenti superiore a quella accertata, ma nella mancanza di un requisito di ammissibilità su parte della superficie dichiarata ed effettivamente investita a foraggere permanenti. Il riferimento normativo pertinente risulta quindi essere l'art. 18 del citato regolamento comunitario⁴⁰.

2.2 Superficie minima

Nel primo anno di impegno sono considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 1 ettaro. A partire dal secondo anno tale superficie può scendere al di sotto di tale livello minimo, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, le disposizioni applicative regionali⁴¹ hanno riconosciuto ammissibili, ove pertinenti, i motivi individuati (con riferimento agli importi minimi e alle azioni 214.1 e 214.2) dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 819407 del 1/8/2008:

⁴⁰ circolare n. 19273 del 9/8/2011

⁴¹ bandi del 2010 e circolare n. 22424 del 12/8/2010

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Le disposizioni applicative regionali ⁴² hanno precisato che il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale.

5. IMPEGNI

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- convertire a coltivazioni foraggere permanenti (prati stabili, prati-pascoli, pascoli) terreni investiti a seminativi nei tre anni precedenti quello di adesione all'azione;
- non sottoporre le coltivazioni foraggere oggetto di impegno a trattamenti con fitofarmaci;
- rispettare, sulle coltivazioni foraggere oggetto di impegno, le regole di fertilizzazione previste dalle norme tecniche dell'azione 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata) ed effettuare le relative registrazioni in merito all'impiego e agli acquisti di fertilizzanti ed alla situazione di magazzino.

⁴² circolare regionale n. 22424 del 12/8/2010

Nell'ambito dei prati stabili, dei prati-pascoli e dei pascoli, categorie di colture individuate dal PSR per l'applicazione dell'azione, non sono compresi i medicaia.

Le colture foraggere permanenti oggetto di impegno devono essere state seminate prima dell'epoca di raccolta dei cereali autunno-vernini, poiché altrimenti il premio per la prima annualità non sarebbe giustificato dalla perdita di reddito per la mancata produzione del seminativo. I bandi del 2009 hanno richiesto che la semina dovesse avvenire entro la prima decade di giugno; a partire dal 2010 i bandi hanno previsto come data limite il 31 maggio.

La semina delle colture foraggere oggetto di impegno deve essere adeguatamente documentata.

Le colture foraggere oggetto di impegno devono essere sottoposte alle normali operazioni colturali.

A norma dell'art. 4, par. 3 del regolamento (CE) n. 1122/2009, l'obbligo di "mantenimento dei pascoli permanenti" (standard 4.1 delle buone condizioni agronomiche e ambientali) non si applica alle superfici investite a "pascolo permanente" nel quadro di programmi attuativi del regolamento (CEE) 2078/1992, del regolamento (CE) 1257/1999 e del regolamento (CE) 1698/2005.

In conformità all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento CE 1698/2005, come per tutte le azioni agroambientali gli impegni assunti devono oltrepassare norme e i requisiti di *baseline*. Le superfici oggetto di impegno, pertanto, devono essere aggiuntive rispetto alle foraggere permanenti la cui coltivazione è imposta dal vincolo di "mantenimento dei pascoli permanenti" nell'ambito del regime di condizionalità (standard 4.1 delle buone condizioni agronomiche e ambientali).

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, devono essere osservati gli atti e le norme di condizionalità e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci (*baseline*), ove gli impegni agroambientali assunti non comportino vincoli più restrittivi.

6. COMPATIBILITA' CON L'AZIONE 214.2

Come stabilito dai bandi 2010 relativi alla misura 214, l'azione è compatibile in una determinata azienda con l'azione 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica), a condizione che i loro aiuti non si cumulino sulla medesima superficie fisica. Qualora un agricoltore aderisca a entrambe le azioni possono verificarsi i due casi seguenti.

Se un terreno oggetto dell'azione 214.4 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'azione 214.2 (secondo la definizione fornita nei bandi per tale azione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 214.4 (che, per quanto concerne la fertilizzazione, coincidono con le norme tecniche dell'azione 214.1).

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 214.4 è soggetto anche agli impegni dell'azione 214.2 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che l'azione 214.2 deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la sola possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta delle due azioni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le norme di fertilizzazione dell'azione 214.4 (es. limiti di apporto azotato) sia le prescrizioni del metodo di produzione biologico (es. divieto di fertilizzanti di sintesi).

7. ENTITA' DEI PREMI

Il premio annuale è pari a 450 euro/ha.

Esso non è cumulabile con pagamenti relativi ad altre azioni agroambientali.

AZIONE 214.6/1 SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI

1. BENEFICIARI

- Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che hanno aderito all'azione a partire dal 2009.
- Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che subentrano totalmente o parzialmente nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso ai sensi dell'azione in oggetto.

2. RIFERIMENTO PER I CARICHI DI BESTIAME

La tabella utilizzata per la conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) per il calcolo dei carichi di bestiame è rappresentata dall'allegato V del reg. CE 1974/2006 della Commissione, tenendo conto delle integrazioni apportate dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008, allegato 4.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. IMPEGNI

Si rammenta a carattere generale l'obbligo del rispetto dell'art. 27 par. 2 del reg. CE n. 1974/2006 .

Al fine di conseguire il premio gli allevatori si sono impegnati per 5 anni:

1. ad applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici suddivise con recinzioni fisse o mobili in sezioni omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica (pianura e collina). Applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine (montagna);
2. ad effettuare il pascolamento con un carico di bestiame contenuto all'interno dei seguenti intervalli di valori per fascia altimetrica, rispetto ai carichi della baseline:
 - in pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno,
 - in collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno,
 - in montagna : 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno.Qualora il pascolo in montagna comporti lo spostamento del bestiame tra fondovalle ed alpe, i carichi massimi su ciascuna delle superfici a diversa altitudine in cui viene suddiviso il pascolo devono essere compresi nell'intervallo di 0.6 – 1.4 UBA/ha, fermi restando i valori di 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno sopra indicati per l'intera superficie;
3. a compiere un periodo di pascolamento pari ad almeno 180 giorni/anno (in aree di pianura, di collina e di montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere). Qualora il pascolamento venga effettuato solo in zona montana è ammessa una durata del periodo di pascolamento di almeno 80 giorni;
4. ad effettuare l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti ed i tagli di pulizia delle erbe infestanti, con divieto di impiego di fitofarmaci, di prodotti diserbanti e disseccanti;

5. a predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'abbeverata esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici a maggiore distanza dai ricoveri ed evitare situazioni di eccessiva concentrazione del bestiame;
6. limitare la fertilizzazione minerale entro il limite massimo di Kg 20 di P₂O₅ e Kg 10 di K₂O/ha/anno, ad integrazione della fertilizzazione organica derivante dalle deiezioni. Non è ammessa la fertilizzazione minerale azotata;
7. divieto di riduzione della superficie aziendale a pascolo permanente;
8. divieto di esecuzione di sfalci per affienamento (ad eccezione dello sfalcio di pulitura a fine turno);
9. in pianura: trasformare i seminativi ed i prati in pascoli a gestione turnata con il divieto a successiva ulteriore conversione nel periodo di programmazione.

In merito al carico di bestiame di cui al punto 2, si fa riferimento alle valutazioni espresse dalla DGR n. 14-784 in data 11.10.2010, avente per oggetto "PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: D.G.R. n. 2-9977 del 5.11.2008. Misura 214 Pagamenti agroambientali. Ambito di applicazione delle azioni 214.6/1 e 214.6/2".

In particolare si riconosce che nel sistema di calcolo dei carichi di bestiame rispetto alla superficie, in presenza di pascoli magri (superfici a bassa produttività), occorre tenere conto di alcune variabili produttive che determinano l'abbassamento dei parametri di carico medio previsti per le Alpi Piemontesi, nel rispetto dei parametri della condizionalità, al fine di garantirne la corretta conservazione.

Tali situazioni particolari sono enunciate dal PSR vigente, approvato con decisione della Commissione europea C(2012) 2248 del 30 marzo 2012.

5. CONDUZIONE DEL BESTIAME

La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare ovvero da personale dell'azienda.

Nel caso di richiedenti che dispongono anche di capi in affido, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà, salvo i casi di forza maggiore previsti dal reg. CE n.1974/06 all'art. 47 comma 1.

6. GESTIONE DELLE SUPERFICI

Le particelle che compongono le superfici oggetto di premio sono assoggettate per 5 anni agli impegni indicati al par. 4

Nel caso di pascoli ricadenti in zona montana, è possibile permutare le particelle che beneficiano del sostegno nel corso del periodo di impegno, a condizione che sia garantita la prosecuzione degli impegni sulle particelle permutate.

L'ente istruttore può autorizzare la permutazione delle particelle a seguito dell'accertamento della scadenza del contratto di affitto, a condizione che il nuovo affittuario prosegua gli impegni sulle particelle oggetto di sostituzione e sia garantito l'impegno quinquennale sulle particelle di nuovo inserimento. Le permutazioni delle particelle possono essere autorizzate a seguito di verifica mediante apposito sistema di controllo (software applicativo dell'azione).

7. ENTITA' DEI PREMI

In relazione alle diverse zone altimetriche verranno corrisposti i seguenti premi:

Zona altimetrica	Premio ad ettaro

Pianura	250 euro (limitato ai pascoli derivanti dalla trasformazione di seminativi e prati)
collina	140 euro
montagna	40 euro

8. CASI DI INCOMPATIBILITA' CON IL SOSTEGNO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Il premio ai sensi dell'azione 214.6/1 dà origine ad una sovrapposizione con il sostegno dell'art. 68 di cui al miglioramento della qualità delle carni oviceprine nel caso di sistemi a basso carico di bestiame (<1 UBA/ha di foraggio).

Pertanto, ai sensi del cap. 5.2.4.6. del PSR, i beneficiari del premio dell'azione 214.6/1 che conducono al pascolo capi di razze ovine e/o caprine non possono beneficiare del citato aiuto a titolo dell'articolo 68 del reg. CE 73/2009.

AZIONE 214.6/2
SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI GESTITI CON PIANO PASTORALE AZIENDALE
(PPA)

1. BENEFICIARI

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino in corso di impegno ai sensi dell'azione 214.6/1 che hanno anche presentato a partire dal 2010 domanda di aiuto/pagamento ai sensi dell'azione 214.6/2, a seguito di redazione e presentazione del Piano pastorale aziendale.

2. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

3. IMPEGNI

L'allevatore deve rispettare gli impegni dell'azione 214.6/1, che non sono remunerati da questa azione, e gli impegni seguenti:

1. attuare la turnazione dei pascoli di montagna dividendo la superficie pascolata in sezioni, utilizzando allo scopo recinzioni fisse o mobili ed attuando una rotazione della mandria idonea a garantire il mantenimento dell'ampia gamma di formazioni vegetazionali/fitopastorali e il miglioramento della composizione floristica del cotico erboso;
2. seguire le indicazioni e prescrizioni del tecnico che ha predisposto il Piano pastorale aziendale di utilizzazione della produzione foraggera;
3. impiegare un massimo di Kg 20 di P_2O_5 per ettaro, con l'esclusione di tutti gli altri fertilizzanti chimici, al fine di favorire le leguminose nella composizione della cotica, aventi minor produttività, ma con migliori caratteristiche foraggere.

4. ENTITA' DEL PREMIO

L'importo concedibile è pari a 60 euro/ha.

5. LINEE GUIDA TECNICHE

Vige il rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Pastorale predisposto in modo specifico per l'azienda oggetto di premio e nel rispetto delle Linee guida approvate con la Determinazione Dirigenziale n. 526 del 22.06.2009.

AZIONE 214.7 - SOTTOAZIONE 214.7/1
CONSERVAZIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

1. BENEFICIARI

Agricoltori che hanno assunto gli impegni decennali della sottoazione o subentrano, totalmente o parzialmente, nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Superficie minima

Nel primo anno sono considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 1.500 mq. A partire dal secondo anno la superficie in questione può scendere al di sotto di tale livello, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, sono ammissibili i seguenti motivi:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

La durata degli impegni è di 10 anni.

4. LOCALIZZAZIONE

La sottoazione è applicabile nelle zone di pianura e di collina.

I criteri di selezione sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR, in coerenza con una proposta di modifica del PSR all'esame della Commissione Europea, hanno previsto che i terreni ricadenti in zona montana siano ammissibili nel caso di aziende che abbiano presentato una domanda relativa alla misura 216 nell'ambito di un PSL approvato (asse "leader" del PSR) e/o che rientrino in contratti di fiume.

5. IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 39, par. 3 del regolamento (CE) 1698/2005, gli impegni agroambientali devono oltrepassare gli obblighi di condizionalità. Lo standard 4.4 delle buone condizioni agronomiche e ambientali (mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) prevede il divieto di eliminazione di elementi quali siepi, filari, stagni.

Il vincolo di condizionalità prevede alcune deroghe riguardanti fra l'altro formazioni arboreo/arbustive realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino caratteri di tipicità e permanenza.

Negli anni scorsi è stata quindi considerata ammissibile l'adesione alla presente sottoazione da parte di agricoltori che intendevano conservare elementi finanziati come *nuove realizzazioni* nell'ambito dell'azione F7 del PSR 2000-2006, per impegni il cui periodo di attuazione era scaduto. In base alla deroga sopra citata, infatti, gli elementi in questione non si ritengono soggetti all'obbligo di mantenimento previsto dalla condizionalità, essendo stati realizzati nell'ambito del precedente PSR con riferimento ad impegni aventi una determinata scadenza.

L'adesione alla sottoazione 214.7/1 comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali.

L'intervento prevede la cura e la manutenzione di uno o più elementi naturaliformi dell'agroecosistema:

- siepi (arbustive e/o alberate);
- filari (singoli e/o affiancati);
- macchie, piccole formazioni boschive;
- alberi isolati;
- zone umide permanenti, prati umidi, laghetti, stagni, maceri, ecc.

Le *formazioni arboree e/o arbustive* devono essere costituite da specie appartenenti alla flora autoctona, o comunque storicamente presente nel territorio interessato, e non devono rientrare nella definizione di bosco della legislazione nazionale e regionale; fra tali formazioni vegetali e i boschi eventualmente presenti nelle loro vicinanze deve essere interposta una fascia di terreno di almeno 30 metri di larghezza occupata da coltivazioni agrarie.

Le cure per la manutenzione delle formazioni arbustive e arboree includono le potature di formazione e di mantenimento e, nel caso dei nuovi impianti finanziabili dalla misura 216, il controllo delle infestanti con divieto di impiego di diserbanti chimici e, ove necessaria, l'irrigazione. I sestri di impianto devono essere conformi, rispettivamente, a quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'azione F7 del PSR 2000-2006 e della misura 216 dell'attuale PSR, a seguito della sua attivazione. Le piante non attecchite devono essere rimpiazzate entro la primavera successiva.

Per quanto riguarda le *aree umide*, sono esclusi dagli aiuti i bacini in cui sia praticata l'acquacoltura o la pesca sportiva.

Nelle aree protette e in aree della rete "Natura 2000" (direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) gli interventi devono essere stati autorizzati dalla competente Autorità di gestione.

Le superfici interessate dall'azione non possono essere trattate con prodotti fitoiatrici, a eccezione degli interventi ammessi dalla normativa sull'agricoltura biologica, e devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

E' necessario conservare le formazioni arbustive, arboree e le aree umide presenti in azienda (fatti salvi, per le formazioni vegetali, eventuali motivi fitosanitari o di sicurezza da comunicare con adeguato preavviso prima dell'intervento all'Ente delegato);

Gli elementi ambientali e paesaggistici devono essere circondati da una *fascia di rispetto inerbita* da gestire mediante sfalci e trinciature, evitando i periodi nei quali l'intervento può compromettere la riproduzione della fauna selvatica:

- tra il 15 febbraio e il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE
- tra il 15 marzo e il 15 luglio per le altre aree

6. PROGETTI COLLETTIVI

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, le singole domande di adesione potevano essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, predisposti da Soggetti pubblici o privati. Tali progetti possono essere finalizzati, in particolare, alla creazione di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche e di corridoi ecologici.

L'adesione al progetto collettivo non comporta una maggiorazione dell'aiuto erogato alle aziende interessate.

7. IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio annuo è pari a 450 euro/ettaro. Esso non è cumulabile con pagamenti relativi ad altre azioni agroambientali.

**AZIONE 214.7 - SOTTOAZIONE 214.7/2
COLTIVAZIONI A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA**

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati che hanno assunto gli impegni quinquennali della sottoazione o subentrano, totalmente o parzialmente, nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Utilizzi del terreno nel triennio precedente

L'intervento ha per oggetto terreni investiti a seminativi nei 3 anni precedenti l'anno di emanazione del bando. Nel triennio che precede l'anno di adesione, la mancata coltivazione (e quindi l'assenza di produzione) è ammissibile per non più di un anno, poiché altrimenti l'aiuto agroambientale non sarebbe adeguatamente giustificato dalle perdite di reddito subite dall'agricoltore e dai benefici ambientali derivanti dalla nuova destinazione dei terreni.

Nel primo anno saranno considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie complessiva oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento sia almeno pari a 0,5 ettari. A partire dal secondo anno tale superficie potrà scendere al di sotto del minimo stabilito per il primo anno, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale, secondo quanto indicato nella parte generale del presente bando.

2.2 Esclusione dei terreni in cui è praticata la caccia

Come previsto dal PSR, l'azione è applicabile soltanto a terreni su cui non è praticata la caccia.

Se l'Autorità competente, durante il periodo di attuazione dell'impegno, autorizza la caccia su superfici che hanno beneficiato dell'aiuto in anni precedenti durante i quali vigeva il divieto, e se l'intervento non può essere applicato su altri terreni aziendali, l'impegno relativo alle superfici in questione cessa senza richiesta di rimborso dei premi percepiti.

2.3 Superficie minima

Nel primo anno sono considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 0,5 ettari. A partire dal secondo anno tale superficie può scendere al di sotto del livello minimo, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, le disposizioni applicative regionali (bandi del 2010 e circolare n. 22424 del 12/8/2010) hanno riconosciuto ammissibili, ove pertinenti, i motivi individuati (con riferimento agli importi minimi e alle azioni 214.1 e 214.2) dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 819407 del 1/8/2008:

- d) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- e) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);

- f) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Le disposizioni applicative regionali ⁴³ hanno precisato che il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

2.4 Incidenza sulla SAU aziendale

La superficie oggetto di impegno non deve superare il 15% della SAU aziendale, tranne che per aziende con SAU non superiore a 5 ettari per le quali tale percentuale può raggiungere il 50%. La SAU aziendale su cui calcolare la percentuale comprende la superficie oggetto di impegno destinata alle coltivazioni a perdere (es. 1,5 ettari di coltivazioni a perdere, 8,5 di colture produttive: 10 ettari di SAU complessiva, incidenza delle colture a perdere pari al 15%).

In accordo con la classificazione dell'ISTAT, nell'ambito della SAU non vengono conteggiati i pioppeti.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

La sottoazione è applicabile sui terreni ove non è praticata la caccia.

5. IMPEGNI

L'adesione alla sottoazione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- effettuare coltivazioni destinate ad essere lasciate in campo, non raccolte, a disposizione della fauna selvatica;
- non sottoporre tali colture a concimazioni con prodotti di sintesi o a trattamenti con fitofarmaci; in caso di fertilizzazioni organiche, rispettare gli apporti azotati massimi consentiti dalle norme tecniche per l'azione 214.1 e registrare tempestivamente gli interventi effettuati.

⁴³ circolare regionale n. 22424 del 12/8/2010

Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti specie: frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono essere realizzate sotto forma di fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi.

Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, per poter essere distinguibili da queste ultime e trattate in modo differenziato.

Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m.

La densità delle coltivazioni a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico), ne deve essere curato il buon esito affinché possano fornire un effettivo contributo all'alimentazione della fauna selvatica.

Le colture a perdere devono essere lasciate in campo, per l'alimentazione della fauna selvatica:

- almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo alla semina per le colture a semina autunnale;
- almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo alla semina per le colture a semina primaverile.

Come previsto dal PSR, durante il periodo di impegno le coltivazioni a perdere possono ruotare nell'ambito dell'azienda, a condizione di mantenere la loro estensione complessiva (fatte salve le variazioni di superficie ammissibili).

Dovendo permanere in campo ben oltre la fase in cui è possibile la raccolta, esse non possono dare luogo a produzione vendibile.

6. PROGETTI COLLETTIVI

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, predisposti da Soggetti pubblici o privati. Tali progetti possono essere finalizzati, in particolare, alla creazione di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche e di corridoi ecologici.

L'adesione al progetto collettivo non comporta una maggiorazione dell'aiuto erogato alle aziende interessate.

I progetti collettivi possono riguardare sia domande di nuova adesione sia domande di proseguimento (con trasformazione) di impegni preesistenti.

7. IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio annuo è pari a 450 euro/ettaro. Esso non è cumulabile con pagamenti relativi ad altre azioni agroambientali.

AZIONE 214.7 - SOTTOAZIONE 214.7/3 FASCE TAMPONE INERBITE
--

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati che hanno assunto gli impegni quinquennali dell'azione o subentrano, totalmente o parzialmente, nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**2.1 Precedente utilizzo dei terreni**

Poiché la sottoazione richiede la *realizzazione* di fasce tampone inerbite ai margini delle coltivazioni, non è ammissibile all'aiuto il semplice mantenimento di superfici già precedentemente inerbite o non coltivate.

Se le superfici interessate dalla realizzazione delle fasce tampone non fossero state coltivate in precedenza con specie produttive, infatti, il sostegno agroambientale non sarebbe adeguatamente giustificato dalle perdite di reddito affrontate dall'agricoltore e dai benefici ambientali conseguenti alla realizzazione dell'intervento. Non sono ammissibili, in particolare, le superfici che in precedenza costituivano:

- tare, incolti
- superfici ritirate dalla produzione
- "aree di servizio", anche qualora nel fascicolo aziendale gli sia stato attribuito il codice della coltura al cui servizio erano funzionali.

2.2 Superficie minima

Nel primo anno sono considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 1.500 mq. A partire dal secondo anno tale superficie può scendere al di sotto del livello minimo, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, le disposizioni applicative regionali (bandi del 2010 e circolare n. 22424 del 12/8/2010) hanno riconosciuto ammissibili, ove pertinenti, i motivi individuati (con riferimento agli importi minimi e alle azioni 214.1 e 214.2) dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 819407 del 1/8/2008:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Le disposizioni applicative regionali ⁴⁴ hanno precisato che il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

La sottoazione è applicabile all'intero territorio regionale.

5. IMPEGNI

La sottoazione richiede di realizzare fasce tampone inerbite lungo i margini delle coltivazioni (fossi, scoline), in conformità al PSR e alle disposizioni applicative regionali.

Le fasce tampone inerbite oggetto dell'intervento devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento. In particolare, non sono ammissibili all'aiuto fasce marginali di prati, prati-pascoli e pascoli (anche se di nuova realizzazione).

Sulle fasce tampone è richiesto il mantenimento di una copertura erbacea permanente, che può essere ottenuta con la vegetazione spontanea o, qualora questa sia insufficiente, anche con la semina di opportuni miscugli di specie prative e/o facendo ricorso ad interventi irrigui.

Le fasce tampone inerbite devono essere gestite mediante sfalci e trinciature, evitando i periodi nei quali l'intervento può compromettere la riproduzione della fauna selvatica:

- tra il 15 febbraio e il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE
- tra il 15 marzo e il 15 luglio per le altre aree.

Le fasce tampone inerbite non devono essere sottoposte a trattamenti con prodotti fitosanitari e a interventi di fertilizzazione. Esse devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

Al fine di favorire la riduzione della velocità delle acque di scorrimento superficiali in modo da consentire la deposizione del materiale solido trasportato, la larghezza delle fasce tampone inerbite deve essere compresa tra 5 e 10 metri.

In conformità all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento CE 1698/2005, come per tutte le azioni agroambientali gli impegni assunti devono oltrepassare le norme ed i requisiti di condizionalità e di baseline. Le superfici oggetto di impegno, pertanto, devono essere aggiuntive rispetto alle eventuali fasce inerbite la cui presenza può essere richiesta, nell'ambito delle buone condizioni

⁴⁴ circolare regionale n. 22424 del 12/8/2010

agronomiche e ambientali, dallo standard 1.1 come intervento alternativo alla realizzazione dei solchi acquai temporanei o dallo standard 5.2 per la tutela dei corpi idrici oggetto del vincolo di costituzione o mantenimento di fasce tampone lungo fiumi, torrenti e canali.

6. PROGETTI COLLETTIVI

Le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, predisposti da Soggetti pubblici o privati. Tali progetti possono essere finalizzati, in particolare, alla creazione di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche e di corridoi ecologici, anche nel contesto di Contratti di fiume.

7. IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio annuo è pari a 450 euro/ettaro. Esso non è cumulabile con pagamenti relativi ad altre azioni agroambientali.

AZIONE 214.8/1
CONSERVAZIONE DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

I. DISPOSIZIONI PER DOMANDE DELL'AZIONE 214.8/1 DAL 2 ° AL 5° ANNO DI IMPEGNO

1. BENEFICIARI

- Allevatori, singoli ed associati, delle razze oggetto del sostegno che abbiano in corso un impegno ai sensi dell'azione di cui trattasi.
- Imprenditori agricoli singoli o associati che subentrano nell'allevamento di capi oggetto di impegni in corso ai sensi dell'azione.

2. RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO OGGETTO DELLA CONSERVAZIONE

Sono ammissibili a premio le unità di bestiame rappresentate dalle razze oggetto dell'azione, di seguito riportate.

Specie	Razza
BOVINA	Pezzata Rossa d'Oropa
	Varzese o Tortonese
	Valdostana Pezzata Nera
	Barà-Pustertaler
OVINA	Sambucana
	Garessina
	Frabosana
	Saltasassi
	Tacola
	Delle Langhe
	Savoiarda
CAPRINA	Sempione
	Vallesana
	Roccoverano
	Grigia delle Valli di Lanzo (o Fiurinà)*

* L'ultima razza in elenco è stata di recente riconosciuta mediante l'approvazione del PSR vigente con decisione della Commissione europea C(2012) 2248 del 30 marzo 2012.

3. CONVERSIONE DEI CAPI IN UBA

La tabella utilizzata per la conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) è rappresentata dall'allegato V del reg. CE 1974/2006 della Commissione e s.m.i., tenendo conto delle integrazioni apportate dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008, allegato 4.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Sono ammissibili al pagamento le domande aventi per oggetto almeno 1 UBA (Unità di Bestiame Adulto), tenuto conto altresì delle cause di forza maggiore di cui all'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006.

Considerata l'esiguità della consistenza dei capi della razza caprina "Grigia delle Valli di Lanzo", viene autorizzata la presentazione di domande di pagamento aventi per oggetto almeno 0,2 UBA.

5. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

6. LOCALIZZAZIONE

Tutto il territorio regionale.

7. IMPEGNI

Gli allevatori, per avere diritto al premio si impegnano per 5 anni:

- a) a rispettare gli impegni relativi alla condizionalità, i requisiti obbligatori in materia di utilizzo dei fertilizzanti e dei fitofarmaci e gli altri pertinenti requisiti obbligatori supplementari;
- b) ad allevare capi appartenenti alle razze indicate ed iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico;
- c) ad aumentare (o almeno a mantenere) nel quinquennio il numero di capi dichiarato nella domanda iniziale;
- d) a rispettare le condizioni dell'art. 27 del reg. CE 1974/2006 (in particolare il quarto comma).

L'impegno consistente nell'aumento (o almeno nel mantenimento) nel corso del quinquennio del numero di capi dichiarato nella domanda iniziale verrà monitorato a partire dal 3° anno di impegno.

8. ENTITÀ DEI PREMI

Il PSR prevede l'erogazione di un premio annuale fino a 200 euro per U.B.A.

9. CASI DI INCOMPATIBILITÀ CON IL SOSTEGNO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale e recepite dal PSR vigente, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Il premio della presente azione 214.8/1 dà origine ad una sovrapposizione con il sostegno dell'art. 68 di cui al miglioramento della qualità delle carni bovine, in particolare con il premio attribuito ai vitelli nati da vacche nutrici primipare o pluripare di razze a duplice attitudine.

I beneficiari del pagamento corrisposto ai vitelli delle razze bovine a duplice attitudine minacciate di estinzione ammissibili ai sensi dell'azione 214.8/1 della misura 214 del PSR non possono beneficiare dell'aiuto a titolo dell'articolo 68 del reg. (CE) n. 73/2009.

10. AUMENTO DELLE U.B.A.

Come previsto dal PSR a seguito dell'ultima modifica, è ammissibile che il n. di UBA richieste a premio aumenti rispetto all'anno precedente.

Il finanziamento delle UBA aggiuntive rispetto all'anno precedente è subordinato, come negli anni precedenti, alla decisione comunitaria di cofinanziamento ed ai vincoli di disponibilità finanziaria del FEASR per le misure/azioni del PSR.

II. DISPOSIZIONI PER DOMANDE DELL'AZIONE 214.8/1 CHE EFFETTUANO L'ANNO DI PROLUNGAMENTO

1. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Saranno ammissibili allo svolgimento del 6° o 7° anno le aziende che hanno già svolto 5 o 6 anni di impegno e hanno presentato dichiarazioni di accettazione delle condizioni di prolungamento, aventi per oggetto almeno 1 UBA (Unità di Bestiame Adulto), tenuto conto altresì delle cause di forza maggiore di cui all'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.

Valgono inoltre le disposizioni espresse negli altri paragrafi di cui al cap. I. (DISPOSIZIONI PER DOMANDE DELL'AZIONE 214.8/1 DAL 2 ° AL 5° ANNO DI IMPEGNO), eccezion fatta per la durata degli impegni (par. 5).

AZIONE 214.9
INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati che hanno assunto gli impegni quinquennali dell'azione o subentrano, totalmente o parzialmente, nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Nel primo anno sono considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 2 ettari. A partire dal secondo anno tale superficie può scendere al di sotto del livello minimo, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, le disposizioni applicative regionali (bandi del 2010 e circolare n. 22424 del 12/8/2010) hanno riconosciuto ammissibili, ove pertinenti, i motivi individuati (con riferimento agli importi minimi e alle azioni 214.1 e 214.2) dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 819407 del 1/8/2008:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Le disposizioni applicative regionali ⁴⁵ hanno precisato che il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

⁴⁵ circolare regionale n. 22424 del 12/8/2010

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale.

5. IMPEGNI

L'azione prevede due tipologie di intervento, applicabili anche a una medesima superficie:

- tipologia 1) sospensione anticipata delle asciutte;
- tipologia 2) mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte.

5.1. Impegni relativi alla sospensione anticipata delle asciutte

L'adesione all'intervento comporta l'impegno a sospendere in anticipo le asciutte mantenendo successivamente una sommersione ininterrotta della camera di risaia, con livello dell'acqua costante fino all'ultimo definitivo prosciugamento in prossimità della raccolta. Tale sommersione deve essere praticata almeno a partire da una data compresa nella prima metà di giugno, fissata dalla Regione annualmente anche in riferimento alle condizioni stagionali e a eventuali differenziazioni territoriali.

A partire da tale data dovrà essere mantenuta una sommersione ininterrotta, con mantenimento di un livello dell'acqua costante fino all'asciutta finale in prossimità della raccolta.

Qualora ciò sia giustificato dall'andamento stagionale avverso, il Settore Fitosanitario regionale potrà fissare per l'anno in questione una data successiva al 15 giugno a partire dalla quale dovrà essere mantenuta la sommersione ininterrotta. In caso di carenze idriche che impongano l'effettuazione di un'asciutta dopo tale data, la risaia non deve più essere sommersa e si possono eseguire soltanto irrigazioni per scorrimento.

5.2. Impegni relativi al mantenimento della sommersione su parte della risaia durante le asciutte

L'intervento richiede di realizzare solchi che rimangano allagati anche durante le asciutte e di curarne la pulizia e manutenzione. I solchi devono essere realizzati in modo che permangano allagati in modo continuativo, dal momento della prima sommersione fino al prosciugamento definitivo della risaia alla fine del ciclo colturale.

Di seguito vengono fornite disposizioni tecniche dettagliate per l'intervento.

Disposizione e lunghezza dei solchi

In ogni camera il solco in cui sarà mantenuta la sommersione deve essere tracciato lungo il lato in cui è collocata la bocchetta di uscita dell'acqua, per una lunghezza di almeno 100 metri per ettaro di risaia. Se la lunghezza del lato in questione non è sufficiente a soddisfare tale rapporto, il solco si deve prolungare su altri lati assumendo una forma "a U" o "a L". La

bocchetta di entrata dell'acqua non deve afferire direttamente al solco per evitare che al momento della sommersione si verifichino smottamenti nelle ripe.

Profondità, larghezza e sezione

Il solco deve essere profondo almeno 40 centimetri e largo almeno 65 cm; in modo che durante le asciutte vi permangano almeno 30 –35 cm di acqua.

Deve essere evitata la sezione “a V” perché facilmente soggetta ad interrimento.

Lo scavo del solco può essere effettuato con i macchinari comunemente utilizzati per la pulizia e la manutenzione dei fossi colatori (escavatrici, draghe e altre tipologie di macchinari sono adatti allo scopo). Qualora si utilizzino affossatori tipo “Maletti” si raccomanda di effettuare scavi doppi, per non ottenere solchi “a V” di larghezza insufficiente.


Manutenzione

Nell'arco della stagione, salvo casi eccezionali (cedimenti consistenti delle sponde, problemi legati alle gallerie delle nutrie, ecc.) il solco non dovrà essere soggetto a rimaneggiamenti o pulizie, che inciderebbero negativamente sulla fauna presente. Si raccomanda inoltre di evitare o limitare l'uso dei disseccanti sulla riva lungo il solco, in modo da lasciare tale ambiente il più possibile indisturbato.

Per mantenere un'adeguata profondità sarà necessario intervenire nel periodo autunnale ed invernale, risistemando lo scavo in modo che sia pronto per la stagione successiva.

Solchi secondari

Oltre al solco che si deve mantenere allagato (solco principale), sulla superficie della risaia devono essere presenti solchi secondari che sfocino trasversalmente in quello principale. Essi servono a favorire il drenaggio dell'acqua con il conseguente trascinarsi degli animali presenti in risaia verso il solco principale al momento delle asciutte. I solchi secondari non dovranno essere profondi, in quanto rappresentano solo un invito per l'acqua verso il solco principale. Essi possono essere realizzati secondo modalità compatibili con le normali lavorazioni delle risaie.



Per entrambe le tipologie di intervento, in caso di monosuccessione del riso gli impegni assunti devono essere osservati sulle medesime particelle sino al termine del periodo di impegno. Qualora il riso venga coltivato in alternanza con altre colture, la superficie oggetto di impegno può ruotare nell'ambito dell'azienda in funzione della rotazione del riso.

6. PROGETTI COLLETTIVI

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, Il PSR prevede che le singole domande di adesione possano essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, redatti in conformità alle istruzioni applicative regionali.

I progetti collettivi, predisposti anche congiuntamente da soggetti pubblici e privati (es. Enti strumentali della Regione, Enti Parco, Organizzazioni professionali agricole), devono riguardare aziende agricole aderenti all'azione 214.9, coinvolte nel Progetto regionale di contenimento delle zanzare ai sensi della l.r. 75/95 e ricadenti in un areale continuo formato dai territori di almeno 5 comuni contigui. Almeno l'80% di tali comuni deve comprendere terreni oggetto di impegno.

Per la provincia di Torino, in cui la presenza delle risaie è sporadica e puntiforme, la percentuale di comuni comprendenti terreni oggetto di impegno può ridursi fino al 40%.

Saranno ammissibili, inoltre, progetti collettivi riguardanti:

- un solo comune, a condizione che il progetto coinvolga almeno 5 aziende;
- da due a quattro comuni contigui, a condizione che il progetto coinvolga in media almeno 2 aziende per comune.

7. ENTITA' DEGLI AIUTI

Interventi	Premi/anno
Sospensione anticipata delle asciutte	50 euro/ha
Mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte	50 euro/ha

I premi sopra indicati possono essere cumulati fra loro e con quelli relativi alle azioni 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata), 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) e 214.3 (incremento del contenuto di carbonio organico del suolo).

Azioni 214.1 (produzione integrata) e 214.2 (produzione biologica).

Scadenze per l'esito positivo delle due verifiche funzionali delle macchine irroratrici, in funzione dell'anno di adesione.

Anni di adesione											Scadenze per l'esito positivo:	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	1° verifica	2° verifica
2007	con prolungamento (6°/7° anno)											15/03/2012
	senza prolungamento										30/12/2010	11/11/2011
2009											30/06/2011	31/12/2012
2010											31/12/2011	31/12/2013
2011											31/12/2012	31/12/2014
2012											31/12/2013	31/12/2015

Tra le due verifiche funzionali devono intercorrere almeno 12 mesi. Sono fatti salvi i casi di esenzione dall'obbligo.